

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

97.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 8 GIUGNO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SUVICH

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Sequito della discussione ed approvazione</i>):	
Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie. (<i>Approvato con modificazioni</i>). (2429)	2182
PRESIDENTE - PAOLINI, <i>Relatore</i> , ANDRIANI, PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme aggiuntive a quelle approvate con la legge 14 giugno 1940-XVIII, numero 1024, che dà esecuzione alla convenzione italo-germanica del 22 dicembre 1939-XVIII circa la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania. (2407)	2185
GARDINI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 164, recante modificazioni ad alcune norme vigenti in materia di tasse di bollo. (2430)	2186
SCOTTI, <i>Relatore</i> .	
Modifica parziale dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, relativa a modificazioni dell'articolo 17 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante il blocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare. (2431)	2186
PAVONCELLI, <i>Relatore</i> .	

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, concernente agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche. (2432)	2187
RIZZO (Comunica relazione del Relatore CERUTTI GIUSEPPE) - PRESIDENTE, PELLEGRINI GIAMPIETRO <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .	
Disegno di legge (<i>Sequito della discussione e rinvio</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, concernente provvedimenti in materia di finanza locale. (2376)	2188
PRESIDENTE - ANDRIANI, <i>Relatore</i> , PELLEGRINI GIAMPIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> , MARINELLI, ORSOLINI CENCELLI, SCOTTI, FERRETTI LANDO, PALADINO PASQUALE, GORLA.	

La riunione comincia alle 10.

(È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, Pellegrini Giampietro).

PRESIDENTE comunica che è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Mezzetti; sono in congedo i Consiglieri nazionali Agostini, Angelini, Cenato, D'Havet, Guarneri, Morselli, Pascolato, Pirelli.

Constata che la Commissione è in numero legale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie. (2429)**

PRESIDENTE ricorda che nella precedente riunione il Consigliere nazionale Paolini riferì ampiamente sul disegno di legge. La discussione fu poi rinviata per dare agio ai Commissari di poter approfondire l'esame del provvedimento anche perchè erano sorti dei dubbi sulla esattezza della terminologia giuridica di alcuni articoli.

Avverte che sono stati presentati numerosi emendamenti dal relatore e dal Consigliere nazionale Andriani.

Domanda al Relatore se ha qualche cosa da aggiungere in sede di discussione generale.

PAOLINI, *Relatore*, si riporta a quanto espose nella precedente riunione. È a disposizione della Commissione per fornire delucidazioni sugli emendamenti in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nè il Relatore nè altri hanno osservazioni di carattere generale da fare, ritiene che si possa passare alla discussione degli articoli. La illustrazione degli emendamenti avverrà sui singoli articoli ai quali si riferiscono gli emendamenti stessi.

(Si approvano senza discussione gli articoli da 1 a 6).

PRESIDENTE avverte che all'articolo 7 è stato presentato il seguente emendamento del camerata Andriani:

All'articolo 7, comma 3°, sostituire le parole: pene pecuniarie, con le parole: sanzioni pecuniarie.

ANDRIANI ha già chiarito nella precedente riunione le ragioni che giustificano l'emendamento. Usando la dizione « sanzioni pecuniarie » si evita di confondere queste penalità con la multa e l'ammenda che sono convertibili in pene corporali, a norma del Codice penale.

PAOLINI, *Relatore*, non è d'accordo col camerata Andriani. Ha voluto approfondire l'origine della espressione « pena pecuniaria » contenuta nel disegno di legge in esame e adottata costantemente in tutte le leggi finanziarie ed ha trovato che questa dizione discende dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, a quale all'articolo 3 dispone: « Le leggi finanziarie stabiliscono quando dalla violazione

delle norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga per il trasgressore l'obbligo di pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria a favore dello Stato. L'obbligazione ha carattere civile ».

La stessa relazione ministeriale della legge 7 gennaio 1929-VII, precisa inoltre che con essa si è voluto provvedere innanzitutto a stabilire due categorie di sanzioni: quella che hanno carattere amministrativo e quelle aventi carattere strettamente penale. Per queste ultime viene usata la stessa nomenclatura della legge penale generale, e pertanto si usano i termini di multa e di ammenda per le infrazioni finanziarie richiedenti una sanzione di carattere penale e si commina invece la soprattassa e la pena pecuniaria come sanzione amministrativa per altri casi di infrazioni.

In altri termini le violazioni delle disposizioni tributarie si ripartiscono in due grandi gruppi: reati, non reati.

Nel primo gruppo, in armonia al diritto penale generale, sono comprese le infrazioni punibili con multa od ammenda; nel secondo gruppo quelle punibili con pene pecuniaria o soprattassa. Da queste precisazioni, contenute nella relazione alla legge 7 gennaio 1929-VII, risulta chiarissimo che quando si parla di pena pecuniaria nella legge finanziaria si intendè parlare di sanzione amministrativa, non confondibile con la multa o con l'ammenda.

Ritiene quindi che l'articolo 7 possa rimanere nel testo del disegno di legge.

ANDRIANI osserva che l'argomentazione del camerata Paolini ha il difetto di essere anacronistica, in quanto che se è vero che per la legge 7 gennaio 1929-VII, furono fatte le osservazioni esposte dal Relatore, è anche vero che il Codice penale è entrato in vigore quasi due anni dopo, nell'ottobre 1930 ed ha chiaramente precisato all'art. 18 che sotto la denominazione di « pene pecuniarie », la legge comprende la multa e l'ammenda.

Ed è proprio nella legge 7 gennaio 1929 citata dal camerata Paolini che all'articolo 62 si prevede il coordinamento della legge stessa con il Codice penale, che doveva ancora entrare in vigore, coordinamento necessario per evitare discrepanze e disarmonie tra la legge ed il Codice.

È noto anche che vi è una Commissione interparlamentare, la quale attende a tale coordinamento; ma i lavori procedono molto lentamente, anzi da tempo sono fermi.

A parte ciò, non è agevole concepire come ancora si continui a parlare, in sede legisla-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tiva, si diverso linguaggio ed in materia tanto importante. Per il Codice penale pene pecuniarie sono la multa e l'ammenda, entrambe convertibili in pena detentiva; per le leggi speciali, segnatamente finanziarie, si seguitano a chiamare pene pecuniarie proprio quelle pene che non sono nè la multa nè l'ammenda, proprio quelle pene che non sono convertibili in pena detentiva. Esistono — come s'è detto — disposizioni che impongono il coordinamento. Ma il coordinamento si comprende per le leggi anteriori al Codice penale: non si comprende invece per quelle successive, per cui il coordinamento deve avvenire nella formazione originaria. E invece dopo tredici anni che il Codice penale è in vigore, si seguitano ad emanar leggi con istituti, terminologie e dizioni che sono con quello in manifesto contrasto.

PAOLINI, *Relatore*, insiste perchè non si modifichi il testo del progetto, non essendo possibile allontanarsi dalla nomenclatura prevista dalla legge basilare del 1929. Questa ha espressamente detto che cosa s'intende per pena pecuniaria: eventuali modificazioni potranno essere introdotte dalla Commissione interparlamentare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE ritiene sufficientemente chiarita la questione. Da un lato il camerata Andriani vorrebbe l'immediato coordinamento della legge in discussione con il Codice penale; dall'altro il Relatore afferma l'opportunità che ci si attenga alla terminologia della legge del 1929 fino a che la Commissione interparlamentare non provvederà alla revisione.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara di non poter accettare l'emendamento, dovendosi la revisione operare in sede competente.

ANDRIANI pur restando del proprio parere non insiste nel suo emendamento.

(L'articolo 7 è approvato nel testo ministeriale. — Si approvano anche senza discussione gli articoli da 8 a 13).

PRESIDENTE avverte che all'articolo 14 il camerata Andriani ha presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 14, ultimo comma, sostituire le parole: e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione, con le seguenti: e deve comunicare gli estremi necessari all'Ufficio del Registro che promuoverà contro i debitori gli atti per la riscossione.* »

ANDRIANI ha proposto l'emendamento perchè l'organo fiscale per eccellenza è l'Uf-

ficio del Registro, e pertanto non sarebbe opportuno attribuire al Conservatore delle ipoteche mansioni per cui non possiede neppure l'idonea attrezzatura.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, dichiara di non potere accettare l'emendamento soprattutto perchè gli Uffici del Registro sono già fortemente gravati di lavoro.

ANDRIANI non insiste.

(Si approva l'articolo 14 nel testo ministeriale).

PRESIDENTE avverte che all'articolo 15 il camerata Andriani ha presentato il seguente emendamento.

All'articolo 15, sostituire il n. 1 come appresso:

1°) Le iscrizioni richieste a sensi dell'articolo 616 del Codice di procedura penale nonché quelle comunque relative a crediti dello Stato dipendenti dall'amministrazione della giustizia penale.

ANDRIANI ritiene che l'emendamento valga a rendere più propria la dizione del n. 1 dell'articolo 15, che parla confusamente d'iscrizioni ipotecarie per multe, di Procuratore del Re, di Pretore e di Cancelliere, e dimentica le garanzie per la riscossione dell'ammenda.

Il testo proposto con l'emendamento è più comprensivo e maggiormente aderente all'articolo 616 del Codice di procedura penale, che tratta la stessa materia.

PAOLINI, *Relatore*, accetta l'emendamento.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, accetta anch'egli l'emendamento.

(L'articolo 15 è approvato con l'emendamento proposto dal Consigliere nazionale Andriani al 1° comma del n. 1).

PRESIDENTE avverte che all'articolo 16 il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 16, sostituire il seguente:

L'imposta ipotecaria è dovuta in misura ridotta ed il pagamento si effettua in modo speciale per le formalità e nei casi indicati nella tariffa tabella b) annessa alla presente legge. La detta tabella è semplicemente indicativa.

PAOLINI, *Relatore*. Trattasi di un emendamento di forma.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario per le finanze*, lo accetta.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 16 con l'emendamento suddetto.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 17 a 22).

PRESIDENTE avverte che sull'articolo 23 il camerata Andriani ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 23, sostituire al primo, terzo e quarto comma, le parole: col minimo di lire 2, *con le seguenti:* col minimo di lire 12.

ANDRIANI ha proposto la elevazione del minimo da lire 2 a lire 12, perchè gli sembra che un decreto dell'Intendenza di finanza per la somma di lire 2 possa apparire irrisorio.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, rileva che la cifra di lire 2 trovasi anche in altre leggi. Il nuovo minimo di lire 12 è troppo elevato.

PAOLINI, *Relatore*, si associa al Sottosegretario di Stato, rilevando che le 2 lire rappresentano il minimo contemplato da altre leggi tributarie come quella del Registro, delle Successioni, ecc. Inoltre queste due lire costituiscono un minimo quando il 24 per cento delle imposte non raggiunge le due lire, ciò che può anche capitare. Trattasi quindi più che altro di arrotondamento.

ANDRIANI non insiste nel suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 23 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Avverte che all'articolo 24 il camerata Andriani ha presentato i due seguenti emendamenti.

All'articolo 24, sostituire il primo comma come appresso:

Incorrono nella sanzione pecuniaria di lire sessanta.

Allo stesso articolo 24, sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Il conservatore non può dar corso alla formalità, se non dopo aver riscosso l'importo della sanzione pecuniaria.

ANDRIANI rileva che si tratta di colpire infrazioni abbastanza gravi da parte di coloro che contravvengono all'obbligo di chiedere la trascrizione nei termini stabiliti. Le 12 lire non costituiscono una remora. Inoltre l'articolo 24 parla di pena pecuniaria da lire 12 a lire 60 senza precisare chi deve fissare la cifra tra il minimo e il massimo.

L'ultima parte dell'articolo 24 si riporta poi per l'accertamento delle infrazioni alle

norme della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, la quale prevede una procedura laboriosa qual'è quella inerente all'emissione del decreto dell'intendente di finanza, e tutto ciò per somme irrilevanti, laddove un sistema più spedito potrebbe essere quello proposto col secondo emendamento.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, non può accettare gli emendamenti del Consigliere nazionale Andriani dato che occorre necessariamente stabilire un minimo ed un massimo.

PAOLINI, *Relatore*, aggiunge che la legge del 1929 è di un rigore estremo, disponendo che le disposizioni in essa contenute non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori, se non con esplicito riferimento alla norma che s'intende abrogare o modificare.

ANDRIANI pur restando di diverso avviso non insiste nei due emendamenti.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 24 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Avverte che all'articolo 25 il camerata Andriani ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 25, sostituire le parole: pena pecuniaria, *con le parole:* sanzione pecuniaria.

ANDRIANI a seguito della discussione già intervenuta su altro articolo per analogo emendamento, non insiste.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 25 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 26 a 39).

Avverte che all'articolo 40 il camerata Andriani ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 40, quarto comma, sostituire le parole: deve notificarlo, *con le parole:* deve notificare copia dell'atto di citazione.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, lo accetta.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 40 con l'emendamento proposto dal camerata Andriani.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 41 a 43).

Avverte che all'articolo 44 il Relatore ha presentato il seguente emendamento già illustrato in sede di discussione generale.

All'articolo 44, sostituire le parole: o commettano abusi nella percezione, contabilizzazione o ripartizione degli emolumenti e dei

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

diritti riscossi a norma della presente legge, con le parole: o commettano altre gravi irregolarità.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, lo accetta.

PRESIDENTE avverte che allo stesso articolo 44 il camerata Andriani ha presentato il seguente altro emendamento.

Allo stesso articolo 44, sostituire le parole: pena pecuniaria, con le parole: sanzione pecuniaria.

ANDRIANI lo ritira.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 44 con l'emendamento proposto dal Relatore.

(È approvato — Sono approvati anche gli articoli da 45 a 50).

PRESIDENTE avverte che sulla tabella A il Relatore ha presentato i due seguenti emendamenti.

« L'articolo 13 della tariffa allegato A diventa articolo 14. La nota a margine dell'articolo stesso viene completata con la seguente aggiunta: « Dalla imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione ».

« L'articolo 14 della tariffa allegato A diventa articolo 13 ».

PAOLINI, *Relatore*. La introduzione dell'obbligo del pagamento della imposta proporzionale sulle restrizioni è determinata dalla volontà di impedire gli abusi che possono verificarsi attualmente, in conseguenza del fatto che le restrizioni sono soggette a tassa fissa. Ad impedire questo può essere giustificato imporre che il pagamento dell'imposta proporzionale avvenga fin dal momento della restrizione, senza attendere la cancellazione. Tuttavia lo stesso scopo della innovazione ne indica i limiti nel senso che una volta che l'imposta proporzionale sia stata pagata (al momento della restrizione) essa non deve venire nuovamente pagata al momento della cancellazione. In tale sede si dovrà quindi dedurre quanto sia stato pagato in occasione della restrizione.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, accetta.

PRESIDENTE pone in votazione la tabella A con gli emendamenti proposti dal Relatore.

(È approvata — Si approvano anche le tabelle B e C).

PRESIDENTE avverte che alla tabella D il camerata Andriani ha presentato il seguente emendamento.

Alla tabella D: determinare il diritto di scritturato in lire 1 per ogni facciata, anziché in lire 0.80.

ANDRIANI spiega che l'emendamento è giustificato dal fatto che la legge 27 giugno 1942-XX, n. 841, ha portato il diritto di scritturato degli organi giudiziari a lire 1.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, accetta.

(La tabella D è approvata con l'emendamento proposto dal Consigliere nazionale Andriani).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Norme aggiuntive a quelle approvate con la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1024, che dà esecuzione alla convenzione italo-germanica del 22 dicembre 1939-XVIII circa la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania. (2407)

GARDINI, *Relatore*. Il disegno di legge contiene norme di applicazione delle note convenzioni stipulate per il trasferimento nel Reich delle persone e dei beni degli allogeni tedeschi.

Osserva che a parte l'approvazione della convenzione che costituisce materia di legge, gli altri argomenti che sono stati inseriti nel provvedimento potrebbero non costituire materia legislativa. Ciò è stato avvertito dallo stesso Ministero delle finanze ed ha determinato delle perplessità, che spiegano anche il ritardo con cui questo disegno di legge è stato portato all'esame della Camera.

Si è considerato però che il sistema adottato è l'unico per impegnare il bilancio dello Stato nel futuro senza incorrere in rilievi della Corte dei conti, possibili su provvedimenti presi direttamente in via amministrativa.

Per quanto concerne il settore della liquidazione delle pensioni, rileva che, almeno in questo settore, il Governo italiano si avvantaggia in quanto l'onere viene trasferito sullo Stato tedesco, che offre, tra l'altro, un trattamento più favorevole.

A proposito dell'assegno di quiescenza rileva che il Governo italiano è esonerato dal corrispondere le indennità temporanee men-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sili di caro-viveri concesse dallo Stato italiano. Ciò perchè il caro-viveri previsto dalla Nazione italiana può non essere egualmente avvertito per il cittadino che si trasferisca nel Reich ove, come è noto, il costo della vita è stato maggiormente infrenato.

In merito al contenuto dell'articolo 6, che prevede al lordo i pagamenti dovuti dal Governo italiano a quello germanico, la disposizione troverebbe giustificazione nel fatto che la imposizione di tasse nei confronti di cittadini italiani rappresentano il corrispettivo dei servizi che lo Stato italiano offre ai propri cittadini e questo presupposto viene a mancare per quelli che si trasferiscono nel Reich. Potrebbe tuttavia osservarsi in contrario che si tratta anche di antichi servizi che questi cittadini italiani hanno goduto in passato. Tuttavia l'articolo 6 è stato concordato così e non sembra il caso di proporre modifiche.

Osserva infine che la convenzione prevede una scadenza molto elastica, in quanto l'articolo 8 si riporta a tutto il mese in cui avviene la emigrazione in Germania dei beneficiari. Tale disposizione è determinata da particolari meccanismi d'attuazione ed è consigliata da esigenze pratiche che concernono tutta la complessa questione della sistemazione dei rapporti degli allogeni dell'Alto Adige che hanno optato per la Germania.

Infine l'articolo 9 prescrive che la legge avrà effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII. Anche questo valore retroattivo che costituisce uno degli aspetti singolari del provvedimento è richiesto dalla particolare natura del rapporto che deve essere regolato.

Per quanto concerne il questionario da approvare insieme alla legge, più che di un questionario si tratta di un verbale di liquidazione. In esso è prevista la firma dell'incaricato del Ministero delle finanze germanico. È opportuno che si richieda anche la firma dell'incaricato del Ministero delle finanze italiano.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE per quanto riguarda l'osservazione circa la retroattività della legge, ricorda che si tratta nella specie della modificazione di norme esistenti, che praticamente erano già in via di applicazione.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 164, recante modificazioni ad alcune norme vigenti in materia di tasse di bollo. (2430)

SCOTTI, *Relatore*, ricorda che la legge 26 novembre 1942 per la conversione in legge del decreto 11 maggio 1942-XX recante notevoli ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sulle cambiali, ha avuto effetto, con la sua pubblicazione, il 18 dicembre dello stesso anno. Ora la conoscenza esatta di questa legge sembra che sia sfuggita ai ceti interessati, soprattutto agli Istituti bancari, che avrebbero continuato ad emettere cambiali col bollo anteriore, e quindi insufficiente, sicchè per le disposizioni vigenti dette cambiali non potrebbero valere oggi come titoli esecutivi.

Col decreto 18 marzo 1943-XXI, che la Commissione è oggi chiamata a convertire in legge, si dispone che tutte le cambiali e gli altri effetti di commercio emessi dal 18 dicembre 1942-XX al 1° gennaio 1943-XXI con la osservanza della tariffa delle tasse di bollo in vigore anteriormente, si considerino regolarmente bollate a tutti gli effetti.

Con l'occasione il Decreto in esame stabilisce che è dovuta per ogni cambiale, oltre la tassa graduale, la tassa fissa di quietanza di centesimi 10.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifica parziale dell'articolo 3, della legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, relativa a modificazione dell'articolo 17 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante il blocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare. (2431)

PAVONCELLI, *Relatore*, ricorda che il Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, stabiliva il blocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare.

Successivamente la legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, apportava modificazioni all'articolo 17, prevedendo la costituzione di una Commissione reale, presieduta dal Ministro per le finanze, chiamata a dare parere sulle

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

domande degli Enti impositori per essere autorizzati ad applicare le attribuzioni con tariffe superiori a quelle del 1938. Era anche previsto che, nel caso di impedimento del Ministro delle finanze, fosse incaricato di presiedere un membro della Commissione.

Per ragioni di opportunità, si precisa, col provvedimento in esame, che membro preferenziale, in sostituzione del Ministro per la Presidenza della Commissione è il Sottosegretario di Stato per le finanze.

È evidente la opportunità della disposizione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, concernente agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche. (2432)

PRESIDENTE avverte che il Relatore Cerutti, assente per indisposizione, ha pregato il camerata Rizzo di riferire in sua vece.

RISSO. Il decreto trae la sua origine dal fatto che le norme vigenti in materia di sgravio di imposte, non erano più adeguate ad alcune circostanze verificatesi nei centri colpiti da offesa nemica e nei centri sfollati. Il decreto in esame dà facoltà al Ministro delle finanze di accordare agevolazioni tributarie con effetto dal 1° gennaio 1943-XXI fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

L'articolo 3 consente ai privati di chiedere gli sgravi nei redditi di ricchezza mobile categorie B e C, al di fuori dei termini previsti dalle disposizioni normali.

Gli articoli 2 e 6 concernono gli sgravi delle imposte sui fabbricati. È previsto lo sgravio anche per gli sfiti parziali e per le riduzioni dei redditi, purchè lo sfito sia di almeno sei mesi, oppure il reddito del fabbricato sia ridotto a non meno della metà.

L'articolo 6 riflette i fabbricati distrutti che vengono ricostruiti, per i quali viene previsto uno sgravio per un determinato periodo di tempo, che, nel caso specifico, è di due anni.

Poi ci sono gli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 che riguardano altri sgravi speciali per l'imposta complementare, imposta sui celibi, sul patrimonio, la revisione degli abbona-

menti dell'imposta sull'entrata, gli sgravi sul valore locativo estesi anche agli sfollamenti, gli sgravi per l'imposta di licenza per i pubblici esercizi, sulle vetture, pianoforti, biliardi, macchine da caffè ed altre varie, imposte di famiglia, ecc.

Per incarico del camerata Cerutti farà due rilievi.

Il primo riguarda l'articolo 2 il quale stabilisce che si considera parziale lo sfito che riguarda non meno della metà del reddito del fabbricato per la durata di un anno intero, ovvero che riflette tutto il fabbricato per la durata non inferiore ad un semestre.

Ora, nei grandi centri c'è il condominio, in conseguenza del quale il fabbricato può essere rappresentato per un contribuente da un solo appartamento. Mentre, però, in alcune disposizioni di questo stesso decreto si parla di appartamenti, qui si parla di fabbricati. Il camerata Cerutti chiede se si debba intendere che il danno può essere esteso anche all'appartamento, oppure se debba essere considerato tutto il fabbricato; nel quale caso un contribuente che ha perduto tutto l'appartamento non ha il diritto che avrebbe se avesse perduto tutto il caseggiato.

Un'altra osservazione che il camerata Cerutti desidera formulare è, più che altro, una raccomandazione. Già un'altra volta il camerata Cerutti aveva accennato alla necessità di qualche provvedimento che riguardasse i piccoli proprietari di appartamenti che hanno avuto dei gravi danni in conseguenza delle offese belliche. C'è un decreto 12 aprile 1943-XXI, n. 234, che concerne le nuove imposte di registro, il quale all'articolo 8 prevede speciali agevolazioni. Ora, il camerata Cerutti riterrebbe opportuno di facilitare a questi piccoli proprietari che hanno perduto tutto il loro reddito, la vendita del loro appartamento, estendendo a questi casi speciali (si capisce, con tutte le dovute cautele) le stesse agevolazioni che sono state contemplate in quella legge.

Nell'associarsi al concetto del camerata Cerutti, osserva che effettivamente ci possono essere dei piccoli proprietari che vivevano su quel poco reddito e non possono accontentarsi dello sgravio, ma devono sostituire qualche cosa alla casa distrutta per poter vivere. In questo caso sarebbe necessario che le tasse di registro non fossero troppo forti, in modo che questi contribuenti possano avere un'agevolazione più che giustificata. Fatte queste osservazioni, propone anche a nome del camerata Cerutti l'approvazione del disegno di legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE. La relazione del camerata Cerutti, esposta per il cortese tramite del camerata Rizzo, non propone emendamenti. Vi sono tuttavia due punti da rilevare. Uno riguarda un chiarimento al secondo comma dell'articolo 2. L'osservazione pare logica: si chiede se, quando si tratti di sfitto parziale, si debba tener conto che ci sono anche singoli appartamenti, oltre agli interi fabbricati.

L'altro punto riguarda, più che altro, un voto: quello di venire incontro ai piccoli proprietari che hanno avuto distrutto tutto il loro appartamento, facilitando il trapasso in caso di vendita con una diminuzione dell'imposta di registro.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Accetta la raccomandazione fatta dal camerata Cerutti.

Per quanto riguarda il chiarimento richiesto, crede che esso possa essere dato in senso favorevole, perchè risponde ad un principio di giustizia l'estendere all'appartamento — nei casi di condominio — il trattamento previsto per il fabbricato.

PRESIDENTE dopo le dichiarazioni del Rappresentante del Governo, per cui all'articolo 2 si ritiene debba darsi questa interpretazione che risponde ad un criterio di equità, e dopo la presa in considerazione della raccomandazione, mette ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Seguito della discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, concernente provvedimenti in materia di finanza locale. (2376)

PRESIDENTE ricorda che questo disegno di legge formò oggetto di discussione in precedenti riunioni. L'esame di esso fu rinviato soprattutto per poter concretare e coordinare gli emendamenti all'articolo 1° che si presentano in una forma un po' complicata.

Domanda al camerata Andriani se intende fare altre osservazioni in sede di discussione generale.

ANDRIANI, Relatore, dichiara di ripetersi alla discussione già avvenuta.

PRESIDENTE. Allora si può passare all'esame degli emendamenti.

Ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 151 della legge precedente, concernente la tassa sui domestici. In propo-

sito furono fatte in altra seduta rilievi da parte del camerata Orsolini Cencelli.

La questione può così indicarsi: le domestiche sono tassate in misura minore dei domestici e sono tassate progressivamente; quindi se non si dice che, per esempio, i domestici vengono considerati per la tassazione dopo le domestiche o viceversa, rimangono dubbi se nella progressione debba tenersi la scala più bassa per il personale femminile o debba andarsi alla scala più alta per quello maschile.

Il camerata Andriani ha presentato all'articolo 1 i due seguenti emendamenti:

« All'articolo 1 del decreto-legge, sostituire alla lettera a):

per una domestica	L.	50
per una seconda domestica	»	200
per una terza domestica	»	400

per ogni domestica in più, oltre la terza, l'imposta è progressivamente aumentata di lire 300;

ed alla lettera b):

per un domestico	»	300
per un secondo domestico	»	600
per un terzo domestico	»	900

per ogni domestico in più, oltre il terzo, l'imposta è progressivamente aumentata di lire 500 ».

« e, solo eventualmente, alla stessa lettera b) dell'articolo 1 sostituire come segue:

b) per un solo domestico	L.	300
per un secondo domestico, anche se l'altra persona di servizio sia una domestica	»	600
per un terzo domestico, anche se le altre persone di servizio siano domestiche	»	900

per ogni domestico in più, oltre il terzo, l'imposta è progressivamente aumentata di lire 500 ».

ANDRIANI, Relatore, rileva che il quesito prospettato dal camerata Orsolini Cencelli e che è stato testè illustrato dal Presidente era questo: se nel servizio concorrono domestici e domestiche, il domestico deve essere considerato primo, secondo o terzo domestico anche se le altre persone di servizio non siano domestici ma domestiche?

Per quanto l'osservazione sia acuta, ritiene pericoloso entrare in siffatte specificazioni, in quanto chè l'articolo 1 prevede una modifica dell'articolo 151 del testo unico per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la Finanza locale semplicemente per quanto riguarda l'ammontare delle imposte. Se si aggiungono altre osservazioni o considerazioni può alterarsi tutto il sistema.

Finora tale articolo è stato generalmente interpretato nel senso che non è ammesso ai fini della tassazione il cumulo delle domestiche con i domestici; quindi se vi sono 3 o 4 domestiche, queste pagano l'imposta prevista per le domestiche anche quando vi sono domestici; se vi è poi anche un domestico questo è considerato come primo e solo nel caso che i domestici siano più, si applica l'imposta per il secondo, per il terzo, e così via.

Come il Presidente ha già comunicato, egli quale Relatore, ha tuttavia preso in considerazione le osservazioni del Consigliere nazionale Orsolini Cencelli ed ha presentato soltanto in via eventuale un emendamento col quale si cumula il servizio dei domestici dei due sessi.

Fatto ciò per debito di ufficio, deve però segnalare che dalla approvazione dell'emendamento stesso potrebbero derivare altre difficoltà e dubbi di applicazione, dovendo anzitutto risolversi l'interrogativo chi debba considerarsi primo se il domestico o la domestica; perchè nel primo caso si pagano 300 lire per il domestico e 200 per la domestica; nel secondo caso 50 lire per la domestica e 600 per il domestico. Naturalmente la questione si complica quando aumenta il numero delle combinazioni dei domestici d'ambo i sessi.

PRESIDENTE ritiene che la questione vada chiarita.

Si potrebbe tuttavia approvare il primo emendamento del camerata Andriani, raccomandando poi al Governo di chiarire in sede di regolamento o con circolare, la interpretazione da darsi all'articolo primo.

ANDRIANI, *Relatore*, ritiene anche egli preferibile che l'interpretazione della norma in esame avvenga mediante circolare.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, è anch'egli d'accordo di chiarire con una normale del Ministero la interpretazione dell'articolo 1, nel senso che quando si tratta di personale maschile e femminile in servizio, la precedenza debba essere data al personale femminile, dato che un simile conteggio viene a risultare più favorevole nei riguardi di coloro che hanno personale femminile al loro servizio.

PRESIDENTE. Allora la Commissione potrebbe formulare il voto perchè il Ministero delle finanze chiarisca con circolare che quando concorra personale maschile e femminile, nella graduazione per il computo della

imposta in oggetto, il personale femminile ha la precedenza.

MARINELLI ritiene che il voler dare la precedenza al personale femminile non sia equo, perchè il domestico fa anche altri servizi, ad esempio quello di autista. Teme poi che con il voto testè indicato si abbia un alligierimento dell'aggravio fiscale.

ANDRIANI, *Relatore*, ricorda che l'articolo 150 del testo unico per la Finanza locale esclude dalla categoria dei domestici i commessi, i fattorini, gli operai, i giornalieri, gli attendenti degli Ufficiali, i conducenti di vetture a trazione meccanica ed animale, i custodi, i portieri, il personale addetto al servizio esclusivo degli ammalati e le balie.

Pertanto gli autisti non sono compresi fra i domestici.

ORSOLINI CENCELLI non concorda con le osservazioni del camerata Marinelli.

Ricorda che questo provvedimento è determinato dalla opportunità di una maggiore tassazione in rapporto alle possibilità economiche dei cittadini. Giusto quindi è il voto formulato dal Presidente, in quanto nella gerarchia delle possibilità si comincia con la domestica, si va ad una seconda, poi si assume eventualmente un domestico ed infine anche il maggiordomo. Ora bisogna tener conto di questa progressione di possibilità economiche nella tassazione.

È esatto peraltro che spesso il cameriere fa l'autista e perciò in quanto sia possibile inquadralo in una determinata categoria, le osservazioni del camerata Marinelli potrebbero anche essere tenute presenti.

PRESIDENTE desidera assicurare il camerata Marinelli che la proposta formulata aggrava la situazione di coloro che hanno domestici di sesso maschile, in quanto questi rappresentano un genere di lusso.

SCOTTI. È bene però tener presente che la proposta stessa modificherebbe la interpretazione della legge quale è stata data finora all'articolo 151 del testo unico sulla finanza locale.

PRESIDENTE. Dopo l'esauriente discussione pone ai voti l'emendamento proposto dal Relatore all'articolo 1° del decreto-legge lettera a) e b), avvertendo che il Relatore ritira l'altro emendamento che era stato presentato soltanto in via eventuale alla stessa lettera b).

(L'emendamento è approvato — Si approva l'articolo 1 così modificato).

PRESIDENTE avverte poi che il Relatore ha presentato diversi emendamenti sull'arti-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

colo 2 del decreto-legge in discussione, i quali essendo connessi potrebbero essere esaminati nel loro insieme.

Il testo degli emendamenti è il seguente:

All'articolo 2, primo comma, sostituire le parole:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 2, il dieci per cento;

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 2, il venti per cento;

con le seguenti:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 2, il venti per cento;

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 2, il trenta per cento.

Allo stesso articolo 2, secondo comma, sostituire le parole:

Quando il prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale è non inferiore a 10 lire, oltre ai diritti dovuti a' sensi del precedente comma, si applica un'addizionale nella misura del 5 per cento

con le seguenti:

Quando il prezzo del biglietto al lordo del diritto erariale raggiunge o supera le 10 lire, oltre ai diritti dovuti a' sensi del precedente comma, si applica un'addizionale nella misura del quindici per cento

Allo stesso articolo 2, terzo comma, sostituire le parole:

.....destinato per due terzi all'assistenza ed alla cura degli infermi poveri affetti da malattie e minorazioni che non ricadono nella competenza di Istituti e di Enti pubblici o privati ovvero di Enti mutualistici a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in vigore, e per un terzo destinato all'Unione italiana per i ciechi per provvidenze a favore dei ciechi meno abbienti,

con le parole:

.....destinato per un sesto all'assistenza ed alla cura degli infermi poveri, affetti da malattie e minorazioni che non ricadano nella competenza di Istituti e di Enti pubblici o privati, ovvero di Enti mutualistici a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in vigore, per altro sesto all'Unione italiana per i ciechi per provvidenze a favore dei ciechi meno abbienti; e per i residui due terzi destinato al Partito Nazionale Fascista per l'assistenza delle famiglie dei combattenti.

FERRETTI LANDO desidera preliminarmente esprimere il suo pensiero recisamente contrario ad ogni inasprimento del gravame

fiscale di cui all'articolo 2 del decreto-legge, concernente i diritti erariali sugli spettacoli cinematografici.

Gli emendamenti del relatore importano precisamente tale inasprimento.

Rileva che in Italia si pagano per l'esercizio cinematografico le tasse più elevate di tutta l'Europa. Inoltre le ripercussioni che si avrebbero sull'industria in oggetto sarebbero gravi, perchè il produttore si copre delle spese attraverso ciò che riscuote dal noleggiatore e dall'esercente e l'aumento dei diritti erariali e dell'addizionale non può che determinare una contrazione degli incassi.

Bisogna anche considerare che in Italia l'esercizio cinematografico e la produzione vivono in grande ansia, perchè in molte città come a Milano, Torino, Genova e Napoli la gente non va più al cinematografo ma si disperde la sera nelle campagne limitrofe. Perciò questo è il momento meno adatto per gravare ancora sull'industria cinematografica.

Non può nascondere l'impressione che questo inasprimento sia proposto quasi in odio al cinematografo, dimenticandosi che se esso non risponde sempre a quei principi educativi che lo Stato si ripromette, la colpa non è dei produttori, i quali disciplinatamente si sottopongono a tutti i controlli governativi, a tutte le garanzie che il Governo ha imposto in linea morale e politica.

D'altra parte il cinematografo rappresenta una delle poche distrazioni che sono rimaste, perchè in una vita giustamente austera come quella di guerra, molti divertimenti sono stati aboliti: il cinematografo e lo sport meritano pertanto di essere incoraggiati, non perseguitati affinchè resti qualche ricreazione onesta ed educativa per il popolo.

Per tali ragioni economiche e politiche prega il relatore di non insistere nei suoi emendamenti.

ANDRIANI, *Relatore*, dichiara di ritirare il primo dei suoi emendamenti relativo all'aumento dei diritti erariali. Insiste invece sul secondo emendamento, col quale si porta l'addizionale dal 5 al 15 per cento destinandosi il dieci per cento, di tal quindici per cento, all'assistenza delle famiglie dei combattenti effettuata dal Partito.

Rileva che con l'aumento dell'addizionale di questo dieci per cento per i fini ora citati, si chiede un ben lieve sacrificio allo spettatore e precisamente a quello spettatore che rivolgendosi a locali di lusso (chè solo per questi il prezzo del biglietto è superiore alle dieci lire mentre per le sale frequentate dal popolo e dai ceti meno abbienti il prezzo è sempre infe-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

riore) mostra di avere larghe disponibilità di mezzi.

D'altra parte è questo il settore voluttuario su cui refluisce gran copia di danaro; basta osservare le « code » nei cinematografi di lusso e far caso agli alti prezzi imposti per la ricercata eleganza delle « prime » o, peggio ancora, delle « ante prime ». A chi spende venticinque lire per procurarsi il lezioso gusto della primizia cinematografica, ben possono chiedersi due lire e mezzo per le famiglie bisognose dei combattenti. Non crede che in questo pubblico fortunato e, se vuoi, raffinato, vi sarebbero — per ciò — lamenti o proteste. Quanto agli interessi dell'industria, ritiene esser noto a tutti che non v'è stata mai epoca più redditizia di questa e ne son riprova gli alti prezzi, liberi da ogni blocco, e — ciononostante — le « code » di cui sopra ha parlato.

FERRETTI LANDO osserva che bisognerebbe allora estendere la tassazione a tutte le manifestazioni che costituiscono forme di divertimento.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ricorda che tutte queste considerazioni furono già valutate quando si esaminò il problema.

Come rappresentante della finanza sarebbe indotto ad accettare gli inasprimenti proposti dal Relatore; ma non può prescindere dalle considerazioni fatte dal camerata Ferretti.

D'altra parte il Ministero della cultura popolare non accetta aggravii che possano pregiudicare l'industria cinematografica, nè il Partito ha fatto conoscere di voler modificare il decreto-legge.

Comunica anzi che in una riunione recente tenutasi sotto la sua presidenza al Ministero delle finanze, il rappresentante del Partito non ha mosso alcuna obiezione e pertanto non ritiene che l'inasprimento proposto dal camerata Andriani possa essere accettato.

ANDRIANI, *Relatore*, assicura che l'aumento dell'addizionale al 15 per cento è stato determinato d'intesa col Partito che ha appunto ritenuto di contenere nel dieci per cento la quota dell'addizionale che l'emendamento gli destina per l'assistenza delle famiglie dei combattenti.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, conferma che il Ministro della cultura popolare Polverelli, è contrario a qualsiasi aumento delle tasse sugli spettacoli cinematografici ed in proposito ha ricevuto la seguente lettera:

« Caro Pellegrini, Nella riunione di domani sarà riportata all'esame della Commis-

sione del bilancio una proposta di emendamento del Consigliere nazionale Andriani per un ulteriore aumento dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Al riguardo devi tener presente che nel 1942 il Ministero delle finanze aveva chiesto un aumento del 30 per cento dei diritti suddetti per costituire un fondo a favore dell'assistenza ospedaliera ai poveri nei comuni aventi bilancio deficiente, ma dopo un approfondito esame della questione, dalla quale risultò, fra l'altro, che le tasse applicate sugli spettacoli cinematografici in Italia superano di gran lunga quelle di tutti gli altri Stati europei la cui industria è in diretta concorrenza con la nostra, fu riconosciuto equo stabilire una addizionale del 5 per cento sui biglietti superiori alle lire 10. Successivamente fu consentita una ulteriore addizionale del 2 per cento a favore del Teatro dell'Opera analogamente a quanto già praticato a Milano ed a Firenze a favore dei rispettivi enti lirici.

« In tal modo sugli spettacoli cinematografici, nelle sale più importanti, grava già un carico fiscale del 27 per cento dell'incasso lordo. A questa cifra devono aggiungersi i diritti di autore, il canone del giornale Luce e dei documentari e l'imposta sull'entrata dimodochè produttori, noleggiatori ed esercenti possono ripartirsi per la copertura dei crescenti costi delle rispettive attività economiche circa il 60 per cento dell'importo corrisposto dagli spettatori.

« La situazione si è aggravata in seguito ad una recente richiesta del Ministero delle corporazioni che intende riportare i prezzi al livello del giugno 1940. Tu sai che lo Stato sovvenziona l'industria cinematografica affinché possa mantenere le posizioni faticosamente raggiunte in Italia e all'estero. Quasi ogni mutamento del regime fiscale dei prezzi di ingresso renderebbe necessaria una revisione delle provvidenze a favore dell'industria cinematografica, revisione che farebbe ricadere sullo Stato l'onere di provvedimenti eventualmente adottati a favore di enti vari. È necessario pertanto che venga lasciata per ora immutata la misura dei diritti addizionali di cui al Regio decreto 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, riservandosi di esaminare altre forme di assistenza a favore dei reduci nel settore cinematografico.

« Cordiali saluti

Roma, 7 giugno 1943-XXI.

« POLVERELLI ».

ANDRIANI, *Relatore*, nonostante la lettera testè letta, insiste nei suoi emendamenti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

al 2° e al 3° comma dell'articolo 2, rilevando che l'aumento di addizionale non va a carico dei produttori ma degli spettatori. Chi può spendere 20 lire, ne può spendere anche 22. Specialmente se si tratta di soccorrere — attraverso la provvida azione del Partito — le famiglie bisognose dei combattenti.

FERRETTI LANDO. Questa è una presunzione.

PRESIDENTE rileva che si entra in un campo di valutazione in cui i pareri possono essere diversi. Però sul problema si sono già espressi i massimi organi competenti, i quali hanno ritenuto che l'aumento dei prezzi dei biglietti nella misura indicata dal decreto-legge rappresenta già un limite di possibilità oltre il quale si comprometterebbe la frequenza agli spettacoli cinematografici che in molte città, anche senza parlare di Napoli e delle Isole, è molto diminuita, sicchè il fenomeno potrebbe diventare preoccupante.

D'altra parte il disegno di legge figura presentato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'interno, delle corporazioni, della cultura popolare e col Segretario del Partito.

Nessun organo del Governo ha fatto proposta di modificare le disposizioni del decreto-legge.

ANDRIANI insiste e chiede che la Commissione si pronunci nei modi di legge.

PELLEGRINI GIAMPIETRO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, ricorda le superiori disposizioni per le quali se non vi è accordo fra tutti i Ministri proponenti, in sede di conversione in legge non possono essere proposti emendamenti ai decreti-legge.

Allo stato delle cose quindi — mancando una formale proposta di emendamento del Segretario del Partito — la Commissione del bilancio dovrebbe deliberare la conversione in legge pura e semplice del decreto o tutt'al più rinviare la discussione.

PALADINO PASQUALE riferendosi agli accordi col Partito cui ha accennato il Relatore, poichè nella recente riunione al Ministero delle finanze, ricordata dal Sottosegretario di Stato, non risulta esaminato e discusso il contenuto dell'emendamento proposto da Andriani che pur aveva avuto l'approvazione in linea di massima del Partito ritiene opportuno il rinvio della discussione perchè si possa eventualmente procedere in tempo utile al necessario accordo tra i Ministri proponenti.

ANDRIANI, *Relatore*. L'argomento nella riunione al Ministero delle finanze potrebbe essere sfuggito, datochè il rappresentante del Partito non ha parlato in senso contrario all'aumento dell'addizionale.

PRESIDENTE ritiene opportuno prendere in considerazione la proposta di rinvio del disegno di legge, affinchè i Ministeri interessati possano mettersi d'accordo fra di loro.

PALADINO PASQUALE si associa, affinchè si possa sentire il parere del Partito.

GORLA rileva peraltro l'opportunità che nella prossima riunione il concerto tra i Ministri interessati risulti in modo ufficiale.

PRESIDENTE pone a partito la proposta di rinvio della discussione.

(È approvata).

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie. (2429)

TITOLO I.

IMPOSTE IPOTECARIE

ART. 1.

Per le iscrizioni, le rinnovazioni, le trascrizioni, le cancellazioni ed altri annotamenti che vengono eseguiti nei pubblici registri immobiliari è dovuta un'imposta nella misura e giusta le norme stabilite dalla presente legge.

L'imposta è proporzionale o graduale o fissa.

L'imposta proporzionale si applica alle iscrizioni ed alle loro rinnovazioni; alle trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci d'ipoteca; agli annotamenti per subingresso o surrogazione, per trasferimento di crediti non dipendenti da causa di morte, per cancellazione o riduzione d'ipoteca o pegno, per restrizione d'ipoteca.

L'imposta graduale si applica agli annotamenti per trasferimenti di crediti a causa di morte; agli annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario.

L'imposta fissa si applica alle altre formalità ipotecarie ed anche a quelle sopra indicate nei casi determinati dalla legge.

La tabella A dell'annessa tariffa delle imposte ipotecarie determina i limiti di applicazione e la misura dell'imposta.

TITOLO II.

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIE

ART. 2.

Nel determinare l'imposta proporzionale sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca è presa.

Alla sorte principale debbono aggiungersi gli interessi nell'ammontare dichiarato nella nota in doppio esemplare prescritta dall'articolo 2839 del Codice civile.

Se gli interessi risultano indicati soltanto nella misura, la somma imponibile si determina cumulando le annate degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione.

Le stesse norme si applicano per determinare l'imposta graduale.

Per le rinnovazioni l'imposta è dovuta sulla somma per cui la iscrizione è rinnovata.

ART. 3.

Se l'ipoteca è presa per una rendita non elevata in capitale, la rendita è valutata al decuplo se vitalizia ed al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove poi la rendita debba durare meno di venti anni, è valutata cumulando tutte le annualità per cui l'ipoteca è presa.

ART. 4.

Quando gli atti o le sentenze, di cui si opera la trascrizione, anche se non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di di-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ritti capaci di ipoteca, contengono più contratti o più disposizioni riguardanti persone diverse e non aventi interesse comune o solidale, sono dovute tante imposte, da liquidarsi distintamente, quante sono le persone che hanno interesse separato e distinto.

Nel determinare l'imposta sulle trascrizioni di atti o sentenze contenenti trasferimento di proprietà di immobili o di diritti capaci d'ipoteca e sulle trascrizioni di certificati di denunziata successione concernenti i suddetti beni, si ha riguardo al valore su cui si applica l'imposta di registro o di successione.

Per gli atti contenenti donazione di beni della specie sovra indicata, esenti da imposta progressiva o proporzionale di registro, la imposta di trascrizione si determina avendo riguardo al valore accertato nei modi stabiliti dalla legge sulle imposte di registro.

L'imposta sulle trascrizioni dei certificati di denunziata successione, relativi a successioni esenti dalla imposta di trasferimento, si determina in base al valore che per la stessa imposta di trascrizione è stato accertato nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni.

ART. 5.

Ove sia stata pagata l'imposta proporzionale per una trascrizione, iscrizione o rinnovazione, è dovuta la sola imposta fissa per le relative trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione.

ART. 6.

Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o più rinnovazioni, una sola di tali formalità va soggetta ad imposta proporzionale.

Per ciascuna delle altre iscrizioni o delle altre rinnovazioni è dovuta la semplice imposta fissa, purchè sia provato il pagamento dell'imposta proporzionale.

A questo scopo, ove le formalità siano da eseguirsi in diversi uffici dei registri immobiliari, debbono presentarsi all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre le due note prescritte, altrettante note quanti sono gli uffici in cui la formalità dev'essere ripetuta, e sopra ciascuna di queste l'ufficio medesimo trascrive la ricevuta rilasciata ai sensi dell'articolo 9 della presente legge per l'imposta proporzionale e la dichiarazione di eseguita formalità.

Ove non sia in tal modo dimostrato il pagamento dell'imposta proporzionale, questa deve pagarsi per ciascuna formalità, salvo il diritto di dimostrare successivamente l'avvenuto pagamento dell'imposta proporzionale e di ottenere il rimborso della differenza fra la imposta fissa dovuta e quella pagata.

Le precedenti disposizioni si applicano, nelle corrispondenti ipotesi, alle cancellazioni ed agli altri annotamenti soggetti ad imposta proporzionale o graduale.

TITOLO III.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA
PRIVILEGIO E PRESCRIZIONE

ART. 7.

Le imposte contemplate dagli articoli 5 e 6 della tariffa annessa alla presente legge (tabella A), devono pagarsi agli uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle imposte di registro e di successione.

Agli stessi uffici devono pagarsi anche le imposte fisse dovute per trascrizioni obbligatorie, in forza del medesimo atto o sentenza imponibile del diritto proporzionale, nonchè le soprattasse eventualmente applicabili a termini del primo comma dell'articolo 23 della presente legge.

Le altre imposte, soprattasse e pene pecuniarie debbono essere pagate alle conservatorie dei registri immobiliari, contemporaneamente alla richiesta della iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione o dell'annotamento nei registri immobiliari.

Per le trascrizioni dei certificati di denunziata successione, di cui agli articoli 18 e 19, gli uffici del registro devono riscuotere, oltre le imposte di trascrizione e le eventuali soprattasse, anche gli emolumenti dovuti ai conservatori, le tasse di bollo per le scritturazioni sui registri immobiliari, nonchè ogni spesa per le copie dei documenti, da unire al certificato di denunziata successione, che non siano state presentate dalle parti.

Per la trascrizione dei trasferimenti della nuda proprietà, per atto tra vivi a titolo gratuito o per successione, l'imposta di trascrizione è dovuta sul valore della piena proprietà e va liquidata e riscossa al momento della registrazione dell'atto o del pagamento dell'imposta di successione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Per la trascrizione dei trasferimenti della nuda proprietà, a titolo oneroso, l'imposta di trascrizione va liquidata e riscossa con le stesse norme vigenti in materia di imposte di registro.

ART. 8.

L'anticipazione delle imposte ipotecarie, degli emolumenti e dei diritti dovuti ai conservatori e al personale sussidiario ai termini dell'articolo 35 è a carico del richiedente.

Col richiedente sono solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, degli emolumenti e dei diritti tutti coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche la persona o le persone dei debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.

I debitori di quota speciale sono obbligati al pagamento delle imposte, degli emolumenti e dei diritti in proporzione della loro quota.

Per le trascrizioni degli atti e sentenze, contemplati dall'articolo 5 della tabella A dell'annessa tariffa, l'anticipazione delle imposte ipotecarie incombe agli ufficiali pubblici ed ai funzionari obbligati alla registrazione degli atti ed al pagamento delle imposte di registro.

ART. 9.

La somma pagata per imposte è scritta in lettere ed in cifre dall'ufficio dei registri immobiliari sulla certificazione che rilascia in prova dell'iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione o dell'annotamento.

La stessa menzione di pagamento viene scritta sulla nota che rimane presso l'ufficio.

Nel caso previsto dall'articolo 6 della presente legge, l'ufficio presso il quale è stata eseguita la formalità col pagamento della imposta fissa, ritira dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu trascritta la ricevuta della imposta proporzionale o graduale pagata.

Le imposte di trascrizione, riscosse dagli uffici del registro, debbono essere distintamente menzionate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunce e sulle quietanze rilasciate in prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e di successione.

L'ammontare delle imposte ipotecarie deve risultare distinto anche sulle copie dei titoli registrati prodotte al conservatore da notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali ai fini della trascrizione.

ART. 10

Per la riscossione delle imposte e delle sopratasse stabilite dalla presente legge e per il modo di decidere le controversie che insorgono sulle medesime sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di imposte di registro.

ART. 11.

Le imposte regolarmente percepite in conformità della presente legge non possono essere restituite, salvo il caso in cui la nullità del titolo dia diritto alla restituzione secondo le disposizioni delle leggi sulle imposte di registro e di successione.

ART. 12.

Indipendentemente dai privilegi stabiliti dal Codice civile le imposte ipotecarie sono garantite dal credito iscritto e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo.

ART. 13.

Le imposte che a norma dell'articolo 7 debbono pagarsi agli uffici dei registri immobiliari si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu eseguita la formalità.

Quelle invece che a norma dello stesso articolo 7 debbono pagarsi agli uffici del registro si prescrivono col decorso di dieci anni dal giorno in cui fu eseguita la registrazione.

Col decorso di tre anni dal pagamento dell'imposta si prescrive tanto l'azione della finanza per il supplemento di imposte, quanto l'azione del contribuente per la restituzione delle imposte pagate.

TITOLO IV.

DELLE FORMALITÀ DA ESEGUIRSI A DEBITO O CON ESENZIONE O RIDUZIONE DI IMPOSTA O PER LE QUALI L'IMPOSTA È SODDISFATTA IN MODO SPECIALE

ART. 14.

Possono essere eseguite senza l'obbligo del contemporaneo pagamento delle imposte:

1^o) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotamenti che per la speciale loro natura sono richiesti dal pubblico ministero nel-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'interesse dei privati, da pubblici ufficiali ed anche da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

2°) le formalità richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando per qualsiasi ragione, le relative spese debbono da altri essere sostenute.

Le disposizioni precedenti si estendono agli emolumenti ed ai diritti nel caso di operazioni e spedizioni contemplate dalla annessa tabella *D*.

Il conservatore deve enunciare il debito dell'imposta, degli emolumenti e dei diritti nel certificato attestante la eseguita formalità e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione.

ART. 15.

Sono eseguite a debito:

1°) le iscrizioni richieste a sensi dell'articolo 616 del Codice di procedura penale, nonché quelle comunque relative a crediti dello Stato dipendenti dall'Amministrazione della giustizia penale.

Ove il debito accertato a carico del condannato risulti inferiore a quello per cui l'ipoteca fu iscritta, la imposta prenotata è ridotta in ragione della somma effettivamente dovuta.

Le norme di cui al precedente comma sono applicabili anche alle iscrizioni di che all'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4, e nei casi di riduzione di condanna con provvedimento di carattere amministrativo.

2°) le formalità richieste nei procedimenti civili nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, ovvero di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio, salvo il recupero a termine del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3282;

3°) le formalità necessarie nelle procedure di fallimento, salvo il recupero a termine dell'articolo 91 del Regio decreto 16 marzo 1942-XX, n. 267, sulla disciplina del fallimento.

ART. 16.

L'imposta ipotecaria è dovuta in misura ridotta ed il pagamento si effettua in modo speciale per le formalità e nei casi indicati nella tariffa Tabella *B*, annessa alla presente legge.

La detta tabella è semplicemente indicativa.

ART. 17.

Sono da eseguirsi gratuitamente, senza che possa farsi luogo a ripetizione di imposta, le formalità richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando la imposta non debba da altri essere soddisfatta.

La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti o diritti.

La tariffa, tabella *C*, annessa alla presente legge indica le formalità da eseguirsi gratuitamente in virtù di leggi speciali.

TITOLO V.

DELLE FORMALITÀ OBBLIGATORIE

ART. 18.

Oltre agli atti previsti dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dalle altre leggi speciali, deve rendersi pubblico, col mezzo della trascrizione, agli effetti stabiliti dalla presente legge, il certificato di denunziata successione, quando contiene disposizioni relative a beni immobili. Tale certificato deve essere redatto a cura del procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in dipendenza di successioni ereditarie, testate od intestate, a chiunque siano devoluti i beni e qualunque sia il loro valore, indipendentemente dalle passività che li gravano.

ART. 19.

Fermi gli obblighi imposti dall'articolo 2671 del Codice civile a carico dei notai ed altri pubblici ufficiali, la trascrizione degli atti ricevuti dal cancelliere, nonché delle domande giudiziali, sentenze e decreti che vi sono soggetti, deve essere richiesta a cura del cancelliere medesimo, entro il termine di trenta giorni dalla data della redazione degli atti o della presentazione delle domande o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia dei decreti.

Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la trascrizione può essere eseguita con la prenotazione delle tasse ed imposte a debito per il recupero delle quali il conservatore procede contro le parti interessate a norma dell'articolo 14 della presente legge. Altrettanto dicasi per le trascrizioni da eseguirsi a cura degli ufficiali giudiziari.

La trascrizione del certificato di denunziata successione deve essere richiesta, per

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

conto delle parti, dal procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nel termine di trenta giorni dalla data di pagamento della relativa imposta.

Qualora la nota in doppio esemplare per la trascrizione non sia stata presentata dalle parti, provvede il procuratore a redigerla a loro spese.

Le note redatte dal procuratore conservano il carattere di atto di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilità.

Per la redazione del certificato di denunziata successione e per la eventuale compilazione della nota di trascrizione sono dovuti i diritti indicati agli articoli 8 e 13 della tabella B annessa al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.

ART. 20.

Gli annotamenti disposti dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del Codice civile debbono essere richiesti, a cura delle parti o dei loro procuratori, entro il termine di trenta giorni dalla data degli atti o della notificazione delle domande giudiziali o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia del decreto.

ART. 21.

Il notaio od altro pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di richiedere la formalità nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto od autenticato.

ART. 22.

Ove l'ultimo giorno utile per la richiesta della formalità o per il pagamento dell'imposta sia festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

TITOLO VI.

SANZIONI.

ART. 23.

Chi omette, nel termine fissato dall'articolo 7 della presente legge, di pagare le imposte di trascrizione di cui agli articoli 5 e 6 della tariffa annessa alla presente legge (tabella A), incorre in una soprattassa corrispondente al 24 per cento dell'imposta, col minimo di lire 2.

Chi non richiede nei termini stabiliti dai precedenti articoli 19, 20 e 21, le formalità di trascrizione o di annotamento, soggette ad imposta fissa, incorre in una soprattassa

uguale all'ammontare dell'imposta aumentata di un quinto.

Tali soprattasse sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di lire 2, qualora il pagamento delle somme dovute sia eseguito prima della notifica dell'ingiunzione.

Le medesime soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di lire due, qualora il pagamento avvenga non oltre sessanta giorni dopo la scadenza del termine stabilito.

ART. 24.

Incorrono nella pena pecuniaria da lire 12 a lire 60:

1^o) le parti che, nel prescritto termine di trenta giorni non richiedono la trascrizione degli atti e sentenze indicati al primo comma dell'articolo 7 della presente legge ed ogni altra trascrizione non soggetta ad imposta o da eseguirsi a debito;

2^o) il procuratore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari che non richiede la trascrizione del certificato di denunziata successione nel termine di trenta giorni fissato dall'articolo 19 della presente legge;

3^o) i conservatori dei registri immobiliari, i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali che non osservano alcuna delle prescrizioni dell'articolo 9 della presente legge.

Per l'accertamento delle cennate infrazioni si applicano le norme della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

ART. 25.

Chi viola il disposto del comma, 1^o, 3^o e 4^o del successivo articolo 26 incorre nella pena pecuniaria stabilita dall'articolo 2682 del Codice civile.

TITOLO VII.

NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO

ART. 26.

Le conservatorie dei registri immobiliari hanno facoltà di redigere le note di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione e di annotamento, nonchè le domande di certificati ipotecari, quando ne siano richieste dalle parti interessate o dai loro incaricati, fermo restando il disposto degli articoli 2647 e 2834 del Codice civile.

Le note e domande compilate in tali casi dalle conservatorie dei registri immobiliari conservano il carattere di atti di parte e lo Stato non ne assume alcuna responsabilità.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È però vietato alle conservatorie anzidette di prestarsi alla formazione delle note nel caso previsto dall'articolo 2853 del detto Codice.

Le note compilate dalle conservatorie stesse non possono annotarsi sul registro generale d'ordine fino a che non siano firmate dal conservatore.

ART. 27.

La nota di cui all'articolo 2659 del Codice civile deve essere sottoscritta dal richiedente.

Apposita nota in doppio esemplare sottoscritta va parimenti presentata per ogni formalità di annotamento.

La sottoscrizione delle note ipotecarie deve seguire immediatamente le indicazioni previste dagli articoli 2659 e 2839 del Codice civile.

ART. 28.

Per il rilascio di ogni stato o certificato generale o speciale delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni e per ogni copia od estratto delle medesime formalità, delle annotazioni e dei documenti depositati nella conservatoria dei registri immobiliari, il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta. È fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalità.

Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.

Secondo le disposizioni della legge di bollo, le domande debbono essere stese su carta bollata, e quando riguardano operazioni da eseguirsi gratuitamente o a debito, possono scriversi su carta senza bollo.

Rimangono salve le vigenti norme circa la forma e le modalità delle richieste di stati e certificati ipotecari da parte di uffici governativi e di esattori delle imposte dirette.

ART. 29.

I conservatori dei registri immobiliari non devono comprendere nei certificati ipotecari:

1^o) le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al Codice civile del 1865 senza determinazione di somma e senza specificazione degli immobili, le quali non siano state ancora messe in regola a norma delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo e delle successive leggi di proroga;

2^o) le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge.

Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, o messe le precedenti. Peraltro, dev'essere riportata anche l'iscrizione originaria se non è ancora scaduto il termine stabilito dalla legge per la sua efficacia al momento del rilascio del certificato.

ART. 30.

Il conservatore, ove la parte lo richieda, è obbligato a rilasciare dichiarazione, in carta libera, del giorno in cui essa ha prodotto la domanda di certificati o di copie o ha presentato i titoli, gli atti o le note che egli ricusa di ricevere.

La parte, salva sempre l'azione derivante dall'articolo 2674 del Codice civile può, nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'ufficio o nell'eseguire le iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotamenti, o nello spedire i certificati, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 745 del Codice di procedura civile, per rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia ed a quello per le finanze la decisione emanata.

ART. 31.

I conservatori dei registri immobiliari devono inviare ogni quindici giorni al procuratore del Re Imperatore del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, un estratto del registro generale d'ordine.

Oltre l'originale delle scritture private da rimanere depositate nelle conservatorie dei registri immobiliari, a' sensi degli articoli 2658, 2835 e 2843 del Codice civile, le parti devono produrre una copia delle scritture stesse autenticata da notaio.

Tale copia non è necessaria quando la scrittura privata risulta autenticata da notaio e già registrata.

Al termine di ogni anno i conservatori inviano le cennate copie all'archivio notarile del luogo.

TITOLO VIII.

PERSONALE DELLE CONSERVATORIE DEI REGISTRI IMMOBILIARI

ART. 32.

I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1^a, 2^a, 3^a e 4^a sono conferiti o per promozione, ai termini dell'articolo 6

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di Amministrazione, al personale che già rivesta grado non inferiore a quello da conferire e che appartenga:

al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

oppure al gruppo B della stessa Amministrazione purchè sia laureato;

ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze o delle intendenze di finanza.

È in facoltà del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2^a e 3^a anche a funzionari di gruppo A, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria, che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

I posti vacanti di conservatore dei registri immobiliari di 5^a classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di Amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al primo comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o appartenenti al gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano il grado non inferiore all'VIII.

I posti di conservatore di 1^a classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero di due per ogni quattro posti che si rendono vacanti.

I posti di conservatore delle classi 2^a, 3^a e 4^a, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non più di uno può essere assegnato ai funzionari di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 33.

I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal Codice civile dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle finanze.

ART. 34.

Il conservatore ha facoltà di nominare un gerente che lo supplisca in caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento.

La nomina del gerente deve essere riconosciuta dall'intendente di finanza della provincia in cui si trova l'ufficio. Il conservatore notifica la nomina e la firma del gerente al tribunale, alla corte di appello, al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

Anche del fatto del gerente, degli altri impiegati e degli inservienti è responsabile, in ogni caso, il conservatore dei registri immobiliari, salvo a lui il regresso contro di costoro.

ART. 35.

I conservatori dei registri immobiliari ed i procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati, sono autorizzati a percepire gli emolumenti ed i diritti indicati nella annessa tariffa, tabella D, parti I e II, salvo le disposizioni del titolo IV.

Gli emolumenti ed i diritti di cui al precedente comma, al netto delle spese d'ufficio e del diritto erariale di cui al successivo articolo 38, nonchè dell'imposta di ricchezza mobile e relativa addizionale, competono ai conservatori, che potranno prelevarli dalla cassa alla fine di ciascun mese previo rilascio di regolare quietanza.

I diritti spettanti al personale sussidiario, a norma della tabella D, parte II, debbono essere versati dal conservatore al competente ispettorato compartimentale alla fine di ciascun mese mediante conto corrente postale e saranno ripartiti in base alle norme da stabilirsi con apposito decreto del Ministero per le finanze.

Per la riscossione dei diritti e degli emolumenti dovuti per ricerche ed ispezioni, il conservatore deve rilasciare regolare bolletta staccata dal bollettario modello 72.

ART. 36.

I conservatori sono obbligati ad eseguire gratuitamente qualsiasi lavoro richiesto nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 37.

Sono a carico del conservatore tutte le spese di ufficio, come quelle di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento, di legatura dei volumi delle note, delle domande, dei bollettini e dei documenti, di rilegatura dei registri, di copiatura dei registri e dei certificati, la mercede al personale subalterno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di servizio e di custodia e l'indennità al gerente.

Agli effetti della determinazione del diritto erariale, di cui all'articolo successivo, l'ammontare delle suddette spese d'ufficio è stabilito con decreto del Ministro per le finanze e con lo stesso mezzo riveduto alla fine di ogni biennio.

ART. 38.

Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai conservatori, eccedente lire 8,000, al netto delle spese di ufficio, è dovuto allo Stato un diritto erariale:

- del 10 per cento sulle successive lire 5,000;
- del 20 per cento da oltre lire 5,000 a lire 10,000;
- del 30 per cento da oltre lire 10,000 a lire 15,000;
- del 40 per cento da oltre lire 15,000 a lire 20,000;
- del 50 per cento da oltre lire 20,000 a lire 90,000;
- del 60 per cento da oltre lire 90,000 a lire 100,000.
- del 70 per cento oltre lire 100,000.

ART. 39.

I conservatori prestano una cauzione nell'interesse del pubblico, la quale è stabilita:

- in lire 60,000 per le conservatorie di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Torino, Trani, Udine, Venezia;

- in lire 50,000 per le conservatorie di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Lucera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Trapani;

- in lire 40,000 per le conservatorie di Ancona, Avellino, Brescia, Chieti, Como, Cosenza, Ferrara, Forlì, L'Aquila, Livorno, Modena, Padova, Pisa, Reggio Emilia, Treviso, Verona, Vicenza;

- in lire 30,000 per le conservatorie di Apuania, Arezzo, Asti, Benevento, Bergamo, Biella, Cremona, Frosinone, Ivrea, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Rovigo, Teramo, Viterbo;

- in lire 20,000 per le conservatorie di Acqui, Alba, Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Cagliari, Casale Monferrato, Chiavari, Cuneo, Fermo, Grosseto, Imperia, Lecco, Mondovì, Novi Ligure, Pesaro, Pinerolo, Rieti, Saluzzo, San Remo, Sassari, Savona, Schio, Siena, Sondrio, Spoleto, Tortona, Urbino, Varese, Vercelli, Vigevano, Voghera.

Per gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari la cauzione è stabilita come appresso:

- in lire 20,000 per gli uffici misti di Bassano del Grappa, Belluno, Chioggia, Este, Sarzana e Verbania;

- in lire 16,000 per gli uffici misti di Breno, Castiglione delle Stiviere, Feltre, Modigliana, Montepulciano, Pescia, Salò, Velletri e Volterra;

- in lire 12,000 per gli uffici misti di Bobbio, Borgo Val di Taro, Camerino, Castelnuovo di Garfagnana, Civitavecchia, Domodossola, Finale Ligure, Foligno, Orvieto, Pontremoli, Susa e Varallo Sesia;

- in lire 10,000 per gli uffici misti di Lanusei, Nuoro, Oristano, Portoferraio e Tempio Pausania.

La cauzione dev'essere prestata o mediante idonea ipoteca o mediante vincolo su titoli del debito pubblico italiano rappresentanti, al valore nominale, la somma capitale della cauzione.

La cauzione già prestata con ipoteca su beni stabili può essere surrogata da titoli del debito pubblico italiano.

Le variazioni nell'ammontare della cauzione si attuano soltanto in occasione di cambiamento del titolare.

Tuttavia i conservatori in carica devono integrare nel termine di un anno, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la cauzione prestata in misura inferiore a quella sopra stabilita.

Per i conservatori che cessino dalle funzioni prima della scadenza del suddetto termine resta ferma la cauzione nella misura preesistente.

ART. 40.

La cauzione che il conservatore dei registri immobiliari è tenuto a prestare nell'interesse del pubblico deve essere approvata, prima che egli assuma l'esercizio delle sue funzioni, dalla corte di appello nella cui circoscrizione esiste la conservatoria dei registri immobiliari, sentito il pubblico ministero.

La cauzione rimane vincolata per tutto il tempo in cui il conservatore dura in carica e per altri dieci anni; nè può essere svincolata se non per decisione della corte di appello nella cui giurisdizione il conservatore cessò dall'ufficio, sentito il pubblico ministero.

Tranne il caso di consenso esplicito dell'opponente, la Corte di appello non può disporre lo svincolo, qualora nell'anzidetto

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

periodo sia stata promossa azione giudiziaria, contro il conservatore o contro i suoi eredi per responsabilità incorse nell'esercizio delle sue funzioni e l'azione non sia stata respinta con sentenza passata in giudicato.

Chi promuove un giudizio contro il conservatore od i suoi eredi deve notificare copia dell'atto di citazione alla cancelleria della detta corte.

È sempre salvo il diritto nel conservatore o nei suoi eredi di far ridurre la cauzione, anche pendente l'azione giudiziaria, giusta la disposizione del Codice civile intorno alla riduzione delle ipoteche.

ART. 41.

La cauzione prestata dal conservatore serve di garanzia anche per l'esercizio delle funzioni del gerente.

Il conservatore che per qualunque motivo debba cessare dall'ufficio non può abbandonare il suo posto prima che ne abbia preso possesso il nuovo titolare o chi sia dall'intendente di finanza designato ad assumerne provvisoriamente le funzioni, sotto pena del risarcimento dei danni che la vacanza dell'ufficio, anche momentanea, possa arrecare.

ART. 42.

Il conservatore per tutte le azioni precedenti dalla responsabilità delle sue funzioni ha il domicilio legale nella conservatoria dei registri immobiliari da lui amministrata.

Il giudizio di esse appartiene alla giurisdizione del tribunale nel cui distretto trovasi la conservatoria anche quando l'azione debba proporsi contro gli eredi od aventi causa dal conservatore.

ART. 43.

Entro tre mesi dalla cessazione delle funzioni del conservatore dei registri immobiliari per morte o per qualsiasi altra causa, il pubblico ministero presso la corte d'appello fa pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno un avviso che annunzi l'avvenuta cessazione delle funzioni per gli effetti contemplati dagli articoli 30, 34 e seguenti.

Eguale avviso fa pubblicare nel « Foglio annunzi legali » delle provincie ove hanno sede le conservatorie nelle quali il conservatore ha esercitato le sue funzioni.

Le stesse pubblicazioni sono rinnovate nella *Gazzetta Ufficiale* e nel « Foglio annunzi legali » sei mesi prima che scada il decennio della durata della cauzione.

ART. 44.

Senza pregiudizio dell'azione penale e dei diritti competenti ai terzi a norma delle leggi vigenti e salvo l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'articolo 2682 del Codice civile, nonchè delle punizioni disciplinari alle quali possono andare soggetti, a norma del vigente stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, i conservatori di registri immobiliari quando non provvedano al regolare svolgimento del servizio o si rendano imputabili di grave trascuratezza o ritardo nell'adempimento degli obblighi inerenti al proprio ufficio, o commettano altre gravi irregolarità, possono essere trasferiti ad altra conservatoria dei registri immobiliari di minore importanza, con decreto del Ministro per le finanze, udito il Consiglio di Amministrazione.

ART. 45.

Le disposizioni contenute nella presente legge per i conservatori dei registri immobiliari si applicano anche ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 46.

La tariffa allegata alla presente legge suddivisa nelle tabelle *A, B, C e D*, firmata dal Ministro per le finanze, forma parte integrante della legge stessa.

ART. 47.

I privilegi della esenzione o riduzione delle imposte ipotecarie sono soggetti alle regole di cui agli articoli 29, 65 e 67 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni.

ART. 48.

Sono abrogate tutte le disposizioni diverse e contrarie a quelle della presente legge.

ART. 49.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 25 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, nei quali è stato esteso il testo unico 30 dicembre 1923-II, n. 3272.

ART. 50.

La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1943-XXI.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

TARIFFA DELLE IMPOSTE IPOTECARIE

AVVERTENZE. — 1. — Allorchè il totale delle imposte presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera.

2. — L'imposta graduale o proporzionale per ogni formalità non può mai essere inferiore a L. 10.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE			NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE
		Fisse	Graduali per ogni 1000 lire	Propor- zionali per ogni 100 lire	
<i>Iscrizioni e Rinnovazioni.</i>					
1	Iscrizioni:				L'imposta si commisura sulla somma iscritta per capitale ed accessori a norma degli articoli 2 e 3 della legge.
	a) a garanzia di prestiti in danaro, anche cambiari, qualunque sia la forma dell'anticipazione	5 —	
	b) altre iscrizioni	2,50	
2	Rinnovazioni	1,25	L'imposta si commisura sulla somma per cui la iscrizione è rinnovata con le norme degli articoli 2 e 3 della legge.
3	Iscrizioni e rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione, di cui all'articolo 5 della legge ed all'articolo 2841 del Codice civile	20	L'imposta si applica con le norme stabilite dagli articoli 5 e 6 della legge.
4	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità, eseguita per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l'imposta proporzionale	20	
<i>Trascrizioni.</i>					
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci di ipoteca:				Con deroga alla disposizione contenuta al numero 2 delle avvertenze.
	Per valore fino a lire 5000	1 —	
	Per valore superiore a lire 5000	2 —	
6	Trascrizioni dei certificati di denunciata successione di cui agli articoli 18 e 19 della legge	2 —	L'imposta di cui ai numeri 5 e 6 si applica con riguardo al valore sul quale si commisura l'imposta di registro e di successione, con le norme stabilite dallo articolo 4 della legge. Alla liquidazione e riscossione delle imposte e delle relative so-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA A.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE			NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE
		fisse	Graduali per ogni 1000 lire	Propor- zionali per ogni 100 lire	
7	Trascrizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 per conferma o rettificazione di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza o certificato	20	<p>prataste di tardivo pagamento provvede lo ufficio del registro competente all'atto della riscossione delle imposte di registro e di successione.</p> <p>L'imposta si applica con le norme stabilite dall'articolo 5 della legge.</p>
8	Trascrizioni di atti e sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca	20	<p>L'imposta si applica con le norme stabilite dall'art. 4, primo comma, della legge.</p>
9	Trascrizioni degli atti e documenti indicati all'articolo 2648 del Codice civile.	5	<p>L'imposta si applica con le norme dell'art. 4 della legge.</p>
	<i>Annotamenti.</i>				
10	Annotamenti per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti non dipendenti da causa di morte; per costituzione di pegno; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo	2,50	<p>L'imposta si applica con le norme stabilite dall'art. 2 della legge.</p>
11	Annotamenti per trasferimento di crediti a causa di morte, annotamenti ed iscrizioni per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario	5 —	..	<p>L'imposta si applica con le norme stabilite dall'art. 2 della legge.</p> <p>Per gli annotamenti dipendenti da consensi per postergazione o cessione di priorità o di ordine ipotecario, è dovuta l'imposta proporzionale di annotamento per cancellazione, quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussiste tuttora per l'intero importo garantito.</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA A.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE			NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE
		Fisse	Graduali per ogni 1000 lire	Propor- zionali per ogni 100 lire	
12	Annotamento di cui ai precedenti articoli 10 e 11 in ripetizione di altro per lo stesso credito e in virtù dello stesso atto, per il quale annotamento sia stata pagata l'imposta proporzionale o graduale.	20	L'imposta si applica con le norme stabilite dall'art. 6 della legge.
13	Annotamenti per restrizione di ipoteca	0.50	L'imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita dalla ipoteca, sul valore degli immobili liberati, risultante dall'atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda. Se il valore assoggettato ad imposta risulterà inferiore a quello ricavato con i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 15 del Codice di procedura civile, il conservatore accerterà il tributo complementare. Qualora nell'atto di consenso non sia dichiarato che l'obbligazione continua a sussistere, l'imposta si applica con le norme relative agli annotamenti per cancellazione o riduzione.
14	Annotamenti per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno <i>Altri annotamenti.</i>	0.50	L'imposta si applica sull'importo della somma, per cui la formalità è chiesta. Dalla imposta dovuta deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione.
15	Qualunque altro annotamento non specificatamente contemplato	20	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze

ACERBO.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA B.

FORMALITÀ PER LE QUALI L'IMPOSTA È RIDOTTA O È CORRISPOSTA
IN MODO SPECIALE.

AVVERTENZE. — Nei singoli articoli della presente tabella deve intendersi richiamata ogni ulteriore disposizione di legge che eventualmente riproduca lo stesso privilegio.

La presente tabella è semplicemente indicativa; resta pertanto ferma ogni altra disposizione di privilegio stabilita da leggi speciali non compresa nella tabella stessa.

Qualora applicando le normali aliquote proporzionali o graduali sull'atto soggetto ad imposta fissa risultasse una somma d'importo inferiore a lire 20 o a lire 10, l'imposta è dovuta nella somma minore.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
1	<p>(Legge 29 giugno 1879, n. 4946, serie seconda).</p> <p>Iscrizione della rendita ai sensi della legge 29 giugno 1879, n. 4946 (serie seconda) sull'ordinamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione o del decreto che dichiara esecutiva la decisione degli arbitri o della convenzione, sopra gli immobili soggetti alla prestazione delle decime suddette:</p> <p>quando non si prendano su di un solo immobile più di cinquanta iscrizioni.</p> <p>quando se ne prendano più di cinquanta:</p> <p>sulle prime cinquanta . . .</p> <p>sulle ulteriori fino a cento.</p> <p>per tutte le successive . . .</p> <p>Iscrizioni relative alle commutazioni di rendita, dipendenti dalla suddetta legge, stipulate per accordo delle parti.</p> <p>(Legge 24 maggio 1896, n. 147).</p>	<p>L'imposta è ridotta alla metà.</p> <p>L'imposta è ridotta alla metà.</p> <p>L'imposta è ridotta al quarto.</p> <p>L'imposta è ridotta al dodicesimo.</p> <p>Si applicano le stesse riduzioni di cui sopra.</p>	<p>Metà della somma totale delle imposte è sopportata dal creditore e metà dai debitori in proporzione della rispettiva quota.</p>
2	<p>Iscrizione dell'ipoteca speciale imposta a garanzia del canone annuo sui fondi liberati dall'onere dell'eratico e pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno ed Udine, a' sensi della legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie terza), che abolisce tale onere.</p>	<p>L'imposta è ridotta alla metà.</p>	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA B.

Articoli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
3	<p>(Articolo 74, legge 31 marzo 1904, n. 140).</p> <p>Trascrizione dei verbali di assegnazione di immobili, di cui all'articolo 74 della legge 31 marzo 1904, n. 140, per la Lucania.</p>	<p>Imposta fissa lire 10 per ciascuna formalità.</p>	
4	<p>(Articolo 27 legge, testo unico 16 luglio 1905, n. 646).</p> <p>Formalità di che all'articolo 27 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario.</p>	<p>L'imposta è scontata mediante abbonamento di che al secondo comma dello stesso articolo 27 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario ed all'articolo 2 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 241</p>	<p>I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ed imposte ordinarie.</p>
5	<p>(Articolo 24, legge 10 novembre 1905, n. 647; articolo 8 legge 17 luglio 1910, n. 491; Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2320).</p> <p>Formalità relative a tutti gli atti che si compiono al fine del bonificamento nella zona di bonifica per l'Agro romano di che alla legge (testo unico) 10 novembre 1905, n. 647, ed al Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2320.</p>	<p>Imposta fissa lire 10 per ciascuna formalità.</p>	
6	<p>Formalità relative agli atti di enfiteusi concessa a scopo di bonifica nella predetta zona, ai contratti di fitto a miglioria, ed alle permutate di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire 5.000 (sempre che sia riconosciuto dalla Commissione di vigilanza che sono fatte allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica); agli atti di alienazione immobiliare (esclusa la compra-vendita) in cui gli acquirenti assumano l'obbligo di compiere il bonificamento agrario.</p>	<p>Imposta fissa lire 10 per ciascuna formalità.</p>	<p>Se le opere di bonificamento non siano eseguite entro 5 anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi, o nel periodo prorogato a' sensi del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1552, le formalità vanno soggette alla intera imposta la quale, quando trattisi di alienazioni (compresa la compra-vendita), è a carico degli acquirenti.</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA B.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
7	<p>Quando l'alienazione risulti da compra-vendita.</p> <p>Formalità richieste dai proprietari ed acquirenti che, a' sensi dell'articolo 19 della legge 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni, sul bonificamento dell'Agro romano, eseguiscano per conto proprio i miglioramenti agrari prescritti, durante il termine assegnato dalla Commissione di vigilanza alla esecuzione di lavori</p>	<p>L'imposta è ridotta alla metà.</p> <p>Imposta fissa lire 10 per ciascuna formalità.</p>	
8	<p>Formalità richieste da coloro che nell'Agro romano, anche oltre la zona indicata negli articoli 1 e 2 della detta legge, costruiscano, fuori la cinta daziaria della città di Roma, fabbricati di qualunque specie.</p> <p>(Articoli 39 e 44, legge 15 luglio 1906, n. 383).</p>	<p>Imposta fissa lire 10 per ciascuna formalità.</p>	
9	<p>Trascrizioni degli atti di concessioni enfiteutiche, di cessione, di assegnazione e di vendita giudiziale nell'interesse delle società ed istituti, di cui agli articoli 34 e 38 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per i provvedimenti a favore delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna.</p>	<p>Imposta fissa lire 10 per ciascuna formalità.</p>	
10	<p>Trascrizioni degli altri contratti enfiteutici e degli altri atti consequenziali stipulati nelle provincie sopraindicate a' termini degli articoli 38 e 39 della legge 15 luglio 1906, n. 383.</p> <p>(Articolo 4 legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844).</p>	<p>Imposta fissa lire 10 per ciascuna formalità.</p>	
11	<p>Trascrizioni dei verbali di assegno agli enfiteuti delle quote di beni della 3^a categoria, nell'isola di Sardegna, di cui all'articolo 4 della legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, sui provvedimenti per quell'isola.</p> <p>(Articolo 41, legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844 e articolo 15 Regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, Allegato C)</p>	<p>Imposta fissa lire 10 per ciascuna formalità.</p>	
12	<p>Formalità dipendenti dagli atti di che all'articolo 41 della legge (testo unico) 10 novembre 1907,</p>	<p>Imposta fissa di lire 10. Nell'imposta fissa di lire 10, da pagarsi all'atto della</p>	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA B.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
	<p>n. 844, contenente provvedimento per la Sardegna.</p> <p>(Articolo 8 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627).</p>	<p>registrazione, sono comprese, oltre le tasse di bollo e le imposte di registro, anche le imposte ipotecarie.</p>	
13	<p>Formalità dipendenti dagli atti di che all'articolo 8 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627, convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488, contenente provvedimenti a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.</p> <p>(Regio decreto-legge 7 giugno 1920 n. 778).</p>	<p>L'imposta è scontata con la forma dell'abbonamento comprensivo anche delle tasse di bollo e delle imposte di registro ed ipotecarie dovute per le operazioni, atti e contratti relativi alla costituzione e funzionamento e all'attività del Consorzio.</p>	
14	<p>Formalità dipendenti dagli atti di che al Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 778, per lo acquisto o permuta di terreni da parte dei Comuni allo scopo di ripartirli tra le popolazioni agricole.</p> <p>(Articolo 60, 2° comma del testo unico 9 aprile 1922, n. 932).</p>	<p>Imposta fissa di lire 10.</p>	
15	<p>Formalità dipendenti dagli atti di che all'articolo 60, 2° comma del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, per i miglioramenti agrari nel Lazio.</p> <p>(Articolo 19 del Regio decreto-legge 15 luglio 1923-I, n. 1717).</p>	<p>L'imposta fissa di lire 10 è applicabile in rapporto agli enti agrari indicati nell'articolo 55 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed ai loro utenti e limitatamente ai miglioramenti fondiari e alle trasformazioni colturali eseguiti nei terreni appartenenti al dominio collettivo, nonchè per gli atti di concessione dei terreni stessi in utenza.</p>	<p>Testo unico 10 novembre 1905, numero 647, per il bonificamento dello Agro romano, legge 25 giugno 1882, n. 869, (art. 56), Boll. 82, pag. 597.</p>
16	<p>Formalità in dipendenza degli atti di affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, superiori a 10 ma non a lire 100, di che all'articolo 19 del Regio decreto-legge 15 luglio 1923-I, n. 1717, modificato dalla legge 11 giugno 1925-III, n. 998.</p>	<p>L'imposta è ridotta alla metà. Gli emolumenti ed i diritti spettanti al Conservatore sono ridotti alla metà</p>	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA B.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
17	<p>(Articolo 9 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1923-II, n. 3148).</p> <p>Formalità per le operazioni, atti e contratti inerenti alla attività dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero di che al Regio decreto-legge 15 dicembre 1923-II, n. 3148.</p>	<p>L'imposta è scontata mediante abbonamento.</p>	
18	<p>(Articolo 6 del Regio decreto-legge 20 maggio 1924-II, n. 731).</p> <p>Formalità inerenti alla costituzione e funzionamento dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ed alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, di che al Regio decreto-legge 20 maggio 1924-II, n. 731.</p>	<p>L'imposta è scontata mediante abbonamento.</p>	
19	<p>(Regio decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2063).</p> <p>Formalità in dipendenza degli atti ed operazioni dell'Istituto nazionale di credito edilizio di cui al Regio decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2063.</p>	<p>Sono applicabili le disposizioni relative agli Istituti e Società contemplati dal Regio decreto-legge 4 maggio 1924-II, n. 993, e cioè quelle del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, in quanto applicabili, nonché le norme tributarie stabilite per gli Istituti di credito fondiario, con la riduzione al quarto.</p>	
20	<p>(Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443).</p> <p>Formalità nell'interesse diretto dei Consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere, costituiti ai sensi del Regio decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, contenente norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno.</p> <p>(Articolo 21 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760 che ha convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e articolo 3 del Regio decreto-</p>	<p>Imposta fissa di lire 20 per ciascuna formalità.</p>	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA B.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
21	<p>legge 4 ottobre 1935-XIII, numero 1883).</p> <p>Formalità relative alle operazioni di credito agrario:</p> <p>a) Compiute da Istituti autorizzati per legge, e cioè quelli di cui al 1° ed ultimo comma dell'articolo 13 e quelli indicati nell'articolo 14 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760 ai sensi dell'articolo unico del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 287, portante modificazioni all'articolo 21 del citato Regio decreto-legge.</p> <p>Comprese le cancellazioni delle iscrizioni a garanzia delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1883.</p> <p>b) Compiute dagli istituti per i quali l'esercizio del credito agrario è possibile soltanto dietro autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 13 della legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760.</p>	<p>L'imposta è scontata mediante abbonamento.</p> <p>L'imposta normale è ridotta alla metà.</p>	
22	<p>(Articolo 50 Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572).</p> <p>Trascrizioni di contratti di permuta e di vendita di immobili, stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall'articolo 50 del testo unico approvato dal Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, per la formazione del nuovo catasto e pel riordinamento della imposta fondiaria, allo scopo riconosciuto ed attestato dalle Commissioni censuarie comunali di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato, o rispettivamente il prezzo di vendita, non superi le lire cinquecento.</p>	<p>L'imposta è ridotta alla metà.</p>	<p>Sono pure ridotti a metà gli emolumenti ed i diritti dovuti al conservatore, nel caso di operazioni e spedizioni contemplate dalla tabella D. Le disposizioni di questo articolo resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto.</p>
23	<p>(Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604).</p> <p>Formalità relative agli atti compiuti per il credito peschereccio, di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604.</p>	<p>Sono applicabili le agevolazioni tributarie stabilite per il credito agrario.</p>	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA B.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
24	<p>(Articolo 8 Regio decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1398 convertito nella legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1581).</p> <p>Formalità per atti inerenti alla costituzione ed al funzionamento dell'Istituto mobiliare italiano e per quelli relativi alla sua attività, esclusi gli atti giudiziari per i quali l'Istituto è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, a' sensi dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1931-X, n. 1398, convertito nella legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1581.</p>	<p>L'imposta è scontata mediante abbonamento.</p>	
25	<p>(Art. 11 Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5).</p> <p>Formalità per atti inerenti alla costituzione, funzionamento ed attività dell'Istituto ricostruzione industriale - Sezione finanziamenti industriali -, di cui al Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5 ed al Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 905.</p> <p>Sono esclusi gli atti giudiziari, per i quali l'Istituto è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.</p>	<p>L'imposta è scontata mediante abbonamento.</p>	
26	<p>(Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215).</p> <p>a) Formalità nell'interesse dei Consorzi di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi, di cui all'articolo 88, comma 2°, delle norme sulla bonifica integrale, approvato col Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, numero 215.</p> <p>b) Trascrizioni da effettuarsi in dipendenza della ricomposizione della proprietà frammentaria di cui all'articolo 37 del cennato Regio decreto.</p> <p>c) Trascrizioni dei provvedimenti con i quali si determinano i perimetri di contribuenza ed il territorio dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 89 del citato Regio decreto.</p>	<p>Imposta fissa di lire 10 per ciascuna formalità.</p> <p>Imposta fissa di lire 20 per ciascuna formalità.</p> <p>Imposta fissa unica di lire 20 per ciascuna trascrizione.</p>	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA B.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
27	<p>(Art. 1 Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1128).</p> <p>Formalità in dipendenza dei Regi decreti-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1699 e 27 giugno 1935-XIII, n. 1312, contenenti provvedimenti per l'industria zolfifera nazionale.</p>	<p>Nell'imposta speciale di abbonamento di cui, all'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1128, sono comprese anche le imposte ipotecarie.</p>	
28	<p>(Articolo 3 decreto Ministeriale 16 novembre 1936-XV, n. 130378).</p> <p>Formalità relative ad operazioni di credito cinematografico, compiute dalla Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 13 giugno 1935-XIV, n. 1143 ed articolo 2 del Regio decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2504.</p>	<p>L'imposta è scontata mediante abbonamento; articolo 3 e 4 del decreto ministeriale 16 novembre 1936-XV, n. 130378.</p>	
29	<p>(Articolo 18 Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561).</p> <p>Formalità relative ai mutui ed alle obbligazioni della Sezione autonoma del Credito alberghiero e turistico di cui al Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561.</p>	<p>Sono applicabili tutte le norme concernenti gli Istituti di credito fondiario.</p>	
30	<p>(Articolo 147 Testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165).</p> <p>Cooperative edilizie aventi i requisiti di mutualità, di tempo e di capitale.</p> <p>a) Trascrizione di atti per acquisto di aree.</p> <p>b) Formalità per mutui sia originari che suppletivi.</p> <p>c) Assegnazione in proprietà di casa al socio, compresi locali terreni, botteghe, giardini, se considerati come accessori della casa.</p> <p>d) Retrocessione forzata della casa ed accessori dal socio alla cooperativa (articolo 65 legge Registro).</p> <p>(Articolo 148 Testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165).</p>	<p>L'imposta è ridotta ad un quarto.</p> <p>L'agevolazione si estende fino a dieci anni dalla data dell'atto costitutivo e fino a quando il capitale versato non abbia superato le lire 200.000.</p> <p>Cessa il beneficio nei casi previsti dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 4 maggio 1942-XX, n. 417.</p>	
31	<p>Cooperative edilizie cui, posteriormente alla loro legale costituzione, sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti dall'articolo 65 della legge di Registro che non sia però quello della mutualità.</p>	<p>Come per le Cooperative aventi tutti i requisiti.</p>	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA B.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
32	<p>(Art. 149 e 150 Testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165).</p> <p><i>Cooperative edilizie a contributo erariale e loro sezioni autonome.</i></p> <p>a) Iscrizioni e trascrizioni in dipendenza di contratti di prestito, di acquisto di aree o di case di nuova costruzione e di trasferimento delle case popolari ed economiche.</p> <p>b) Formalità dipendenti da contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale ai soci e di riscatto.</p>	<p>L'imposta è ridotta ad un quarto.</p> <p>Il privilegio dura per un ventennio dalla data dell'atto di costituzione dell'Ente.</p> <p>Imposta fissa di lire 20.</p>	<p>Il privilegio dura anche dopo il ventennio dalla data di costituzione dell'Ente e fino al termine dell'ammortamento.</p> <p>Pei contratti di mutuo edilizio individuale la imposta fissa è unica per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e delle trascrizioni.</p>
33	<p>(Art. 153 Testo unico del R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 1165).</p> <p><i>Comuni ed Istituti fascisti autonomi per costruzione di case popolari ed economiche.</i></p> <p>1. <i>Comuni</i> — Se costruiscono senza il concorso dello Stato:</p> <p>Assegnazione in proprietà di alloggio all'inquilino od ai suoi eredi per effetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 del Testo unico.</p> <p>2. <i>Comuni</i> — Se costruiscono col concorso dello Stato.</p> <p>Assegnazione in proprietà di alloggio, ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico.</p> <p>3. <i>Istituti fascisti autonomi e relative sezioni.</i></p> <p>Formalità in dipendenza di atti di fusione e di incorporazione previsti dagli articoli 24, 25 e 26 del Testo unico.</p>	<p>Imposta fissa di lire 20.</p> <p>Imposta fissa di lire 20.</p> <p>Imposta fissa di lire 20.</p>	<p>Il privilegio dura per un decennio dall'atto di costituzione e fino a quando il capitale sociale non superi le lire 200 mila, salvo il disposto dello articolo 147, ultimo comma, del testo unico.</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA B.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
	<p>4. <i>Istituti suddetti, se costruiscono senza il concorso dello Stato.</i></p> <p>a) Formalità in dipendenza di mutui originari e suppletivi.</p> <p>b) Formalità in dipendenza di acquisto di aree.</p> <p>c) Acquisto fabbricati di nuova costruzione, secondo le indicazioni dell'articolo 16, ultimo comma del Testo unico per adattarli al tipo popolare ed economico.</p> <p>d) Formalità in dipendenza del riscatto delle attività delle Cooperative edilizie non fruienti di contributo erariale, ai sensi dell'articolo 29.</p> <p>e) Formalità dipendenti da donazioni fatte dai Comuni per la dotazione dell'Istituto ai sensi dell'articolo 21.</p> <p>5. <i>Istituti suddetti, se costruiscono col concorso dello Stato.</i></p> <p>a) Formalità relative all'acquisto di aree.</p> <p>b) Formalità relative all'acquisto di fabbricati di nuova costruzione, secondo le indicazioni dell'articolo 16, ultimo comma, del Testo unico.</p> <p>c) Formalità in dipendenza di atti di assegnazione in proprietà degli alloggi, nonché dei negozi e delle botteghe assegnati insieme con gli alloggi.</p> <p>d) Mutui e cessione del contributo governativo.</p> <p>e) Riduzione e cancellazione delle iscrizioni che gli enti finanziatori sono tenuti a consentire a norma dell'articolo 43 del Testo unico.</p>	<p>L'imposta è ridotta ad un quarto.</p> <p>La stessa riduzione è applicabile sulla imposta dovuta per abbonamento, ai sensi dell'articolo 27 del Testo unico 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni, pei mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario.</p> <p>L'imposta è ridotta ad un quarto.</p> <p>Imposta fissa di lire 20.</p> <p>Imposta fissa di lire 20.</p> <p>L'imposta è ridotta ad un quarto.</p>	<p>Per potersi fruire del privilegio di cui alla lettera d) deve essere dimostrato che vi è stata la concessione del concorso dello Stato, facendo risultare dall'atto gli estremi del decreto di assegnazione del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 40 del testo unico.</p>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA B.

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
34	<p>(Art. 2 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150).</p> <p>Formalità relative ad operazioni di credito edilizio teatrale, compiute dalla Banca nazionale del lavoro per mutui concessi ai Comuni ed altri Enti, ai sensi del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, e della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 436.</p>	<p>Sono applicabili i benefici e le agevolazioni fiscali stabiliti in materia di credito fondiario.</p>	
35	<p>(Art. 74, 75 e 76 del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, numero 126).</p> <p>a) Trascrizione degli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 del Regio decreto legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, contenente norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica.</p> <p>b) Trascrizione degli atti di retrocessione dei beni immobili dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare od altro Ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica, che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.</p> <p>c) Trascrizione degli atti di alienazione dei beni immobili attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.</p>	<p>L'imposta è ridotta ad un quarto.</p> <p>Imposta fissa di lire 20.</p>	<p>L'imposta è ridotta alla metà.</p>
36	<p>(Articoli 13 e 17 legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1).</p> <p>a) Operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano istituito con la legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1.</p> <p>b) Trascrizione della delibera di approvazione del piano tecnico economico di trasformazione dell'immobile.</p>	<p>Imposta fissa di lire 20.</p> <p>Imposta fissa unica di lire 20, anche quando la trascrizione concerne più proprietari e più fondi.</p>	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

** Segue TABELLA B.*

Arti- coli	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	IMPOSTE DOVUTE	NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
37	<p><i>(Art. 5 legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374).</i></p> <p>Trascrizione del vincolo di non mutare, senza il nulla osta del Ministero della cultura popolare, la destinazione alberghiera dei fabbricati costruiti, migliorati od ampliati, con il contributo statale, di cui all'articolo 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 374, portante variazioni al Regio decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, relativo alla industria alberghiera.</p>	<p>Imposta fissa di lire 20.</p>	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze

ACERBO.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA C.

FORMALITÀ DA ESEGUIRSI GRATUITAMENTE SENZA CHE POSSA FARSI LUOGO A RIPETIZIONE DI TASSA.

AVVERTENZE. — Nei singoli articoli della presente tabella deve intendersi richiamata ogni ulteriore disposizione di legge che eventualmente riproduca lo stesso privilegio.

La presente tabella è semplicemente indicativa: resta pertanto ferma ogni altra disposizione di privilegio stabilita da leggi speciali, non compresa nella tabella stessa.

Articolo della tabella	INDICAZIONI DELLE FORMALITÀ	NOTE
1	Formalità richieste nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e delle Amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelle dello Stato, quando l'imposta non debba da altri essere soddisfatta.	La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti e diritti.
2	Trascrizioni degli avvisi d'asta nei procedimenti speciali immobiliari per la riscossione delle imposte dirette. Eguale beneficio compete ai consorzi, alle società ed agli enti morali che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge sulle riscossioni delle imposte dirette.	
3	Formalità relative agli atti stipulati dalle provincie e dai comuni della Sicilia e della Sardegna per riscattare i loro debiti, a' sensi della legge 24 dicembre 1896, n. 551.	
4	Rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie prese dagli Istituti di credito fondiario, e di quelle alle quali essi fossero subentrati per surrogazione o cessione, giusta l'articolo 19 della legge (Testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario.	
5	Trascrizioni, cancellazioni d'ipoteche e le altre annotazioni sui pubblici registri immobiliari per i contratti di cessione, di che agli articoli 3 e 7, della legge 15 luglio 1906, n. 441, per la cessione e riscatto dei canoni ed altri oneri reali da parte degli Istituti di credito fondiario.	
6	Formalità dipendenti da atti e contratti relativi alle opere che sono eseguite a cura dello Stato, da domande, concessioni o consegna dei ricoveri provvisori o stabili, delle aree e pertinenze e dei sussidi, di che al decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, recante autorizzazione di spese per esecuzione di opere e concessioni di sussidi in dipendenza di alluvioni e frane, nonchè da quegli atti occorrenti per le occupazioni temporanee o per le espropriazioni a cura dello Stato.	La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti e diritti.
7	Formalità dipendenti dalle operazioni, atti e contratti relativi all'attività dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi e mutilati di guerra di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA C.

Articolo della tabella	INDICAZIONI DELLE FORMALITÀ	NOTE
8	Formalità relative agli atti per le tutele degli orfani di guerra, di che all'articolo 40 della legge 18 luglio 1917, n. 1143.	La stessa esenzione è estesa alle operazioni e spedizioni per cui siano dovuti emolumenti e diritti.
9	Formalità in dipendenza degli atti di che all'articolo 5 del decreto Reale 8 luglio 1919, n. 1271, per opere di sistemazione idraulica forestale nei bacini montani o per opere idrauliche di 2 ^a e 3 ^a categoria.	
10	Formalità dipendenti dagli atti di che all'articolo 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, recante provvedimenti per la costruzione ed adattamento dei luoghi di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare, ed all'articolo 283 del Regio decreto (Testo unico) 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sulle leggi sanitarie.	
11	Formalità dipendenti dagli atti di che all'articolo 13 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1628, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.	
12	Formalità dipendenti dagli atti di che all'articolo 7 del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 516, recante provvedimenti per il credito fondiario ed agrario a favore di università agrarie e di associazioni e cooperative di lavoratori della terra.	Nessun altro diritto o onorario è dovuto per qualsiasi titolo per gli atti stessi.
13	Formalità dipendenti dalle liberalità a qualsiasi titolo, a favore di provincie, comuni, istituti od enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche o di associazioni e fondazioni con personalità giuridica, fondati o da fondarsi, quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione, educazione o fini di culto, di che all'articolo 1 del Regio decreto 9 dicembre 1925-IV, n. 1380, ed all'articolo 29, lettera h) del Concordato con la Santa Sede approvato con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810.	
14	Formalità relative all'affrancazione, in confronto del demanio dello Stato, del fondo per il culto e del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma, di annue prestazioni non superiori a lire 100, da eseguirsi a' sensi delle leggi 29 gennaio 1880, n. 5253, 29 gennaio 1893, n. 347, 2 luglio 1896, n. 268 e 7 febbraio 1936-XIV, n. 426, e le iscrizioni occorrenti per le affrancazioni di annue prestazioni superiori a lire cento.	
15	Formalità relative all'affrancazione in confronto dei privati ed altri corpi morali, di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue non superiori a lire 10, di cui all'articolo 19 del Regio decreto-legge 15 luglio 1923-I, n. 1717, convertito nella legge 11 giugno 1925-III, n. 1998.	
16	Formalità dipendenti dalle operazioni, atti e contratti relativi alla attività dell'Opera nazionale per i combattenti, di che al Regio decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100.	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Segue TABELLA C.

Articolo della tabella	INDICAZIONI DELLE FORMALITÀ	NOTE
17	Formalità inerenti agli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere di costruzione o acquisto, adattamento e restauro dei campi sportivi, di che alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580.	
18	Iscrizioni e rinnovazioni del privilegio agrario e le relative cancellazioni, di che all'articolo 21 della legge sul credito agrario 5 luglio 1928-VI, n. 1760, ed all'articolo 3 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIV, n. 1883.	
19	Trascrizioni degli atti, compiuti nell'interesse dello Stato, necessari per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1849, sulle servitù militari (articolo 9).	
20	Formalità relative alle donazioni ed alle elargizioni fatte, o comunque venute, per atti tra vivi o per causa di morte, all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 122 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.	
21	Formalità in dipendenza degli atti e contratti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale fascista per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e delle Casse, di cui all'articolo 48 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e formalità inerenti alle donazioni ed elargizioni disposte a loro favore, ai sensi dell'articolo 71 del citato Regio decreto.	
22	Iscrizione, nell'interesse della massa creditrice, dell'ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione, richiesta dai liquidatori delle società in nome collettivo o in accomandita ed autorizzata dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, ai sensi dell'articolo 73 del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sulla difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia.	
23	Iscrizione, nell'interesse della massa creditrice, dell'ipoteca sui beni dei soci, avuto riguardo alla responsabilità da costoro assunta per il pagamento dei debiti sociali, richiesta dai liquidatori delle Casse rurali ed artigiane, ed autorizzata dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.	
24	Cancellazione dell'iscrizione ipotecaria da eseguirsi quando sia stato compiuto il pagamento del prezzo della casa, a' sensi dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165.	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI*Segue TABELLA C.*

Articolo della tabella	INDICAZIONI DELLE FORMALITÀ	NOTE
25.	Trascrizione dell'elenco degli obbligati al contributo di miglioria per opere eseguite dallo Stato o col suo concorso, di che all'articolo 12 del Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2000.	
26	Formalità in dipendenza degli atti indicati all'articolo 6 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 877, contenente agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose, con speciale riguardo a quelle rurali.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze

ACERBO.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA D.

TARIFFA DEGLI EMOLUMENTI E DEI DIRITTI IPOTECARI

PARTE I. — EMOLUMENTI DOVUTI AI CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI

1. - Per ogni formalità di trascrizione, anche se una sola nota concerne più formalità, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al richiedente	L.	1—	L'emolumento è liquidato con gli stessi criteri stabiliti, per il calcolo della imposta, dall'articolo 4 della legge
Inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a « favore » e « contro », per ciascun altro nominativo repertoriato	»	0,40	
Se la nota comprende più facciate scritte, a mano o a macchina, per ogni facciata oltre la prima	»	1—	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre 5 righe, comprese la data e la firma.
2. - Per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione o annotamento, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al richiedente:			Come al n. 1.
Se la formalità è soggetta alla normale imposta fissa o l'ammontare del credito, per capitale, interessi ed accessori, non supera lire 1000	»	1,25	
Se supera lire 1,000 ma non lire 10,000	»	2—	
Se supera lire 10,000 ma non lire 100,000	»	3—	
Se supera lire 100,000	»	4—	
Inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a « favore » e « contro », per ciascun altro nominativo repertoriato	»	0,40	
Se la nota comprende più facciate scritte a mano o a macchina, per ogni facciata oltre la prima	»	1—	
3. - Formazione della nota, in doppio originale, per l'iscrizione di ufficio prescritta dall'articolo 2834 del Codice civile.			
Se l'ammontare dell'ipoteca non supera lire 1,000.	»	1,25	
Se supera lire 1,000 ma non lire 10,000	»	2—	
Se supera lire 10,000 ma non lire 100,000.	»	3—	
Se supera lire 100,000	»	4—	
Inoltre, per ogni facciata scritta in ciascun originale	»	1—	Come al n. 1.
4. - Formazione della nota, in doppio originale, per la trascrizione d'ufficio prescritta dal penultimo comma dell'articolo 2647 del Codice civile	»	3—	
Inoltre, per ogni facciata scritta in ciascun originale	»	1—	Come al n. 1.
5. - Duplicato di quietanza, di cui all'articolo 6 della legge, richiesto anche successivamente alla data di esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale	»	0,60	La richiesta non contemporanea all'esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale, deve stendersi su carta bollata.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

6. - Ricerca completamente infruttuosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica	L.	2 —	Se la persona è indicata col solo nome e cognome sono dovuti distinti emolumenti per ogni paternità cui si estende la ricerca sulla tavola.
			Non è consentita al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica.
7. - Semplice ispezione:			L'emolumento è dovuto per ciascuna specie di formalità cui si estende l'ispezione.
a) delle partite del repertorio riflettenti una sola persona	»	1 —	
b) del registro generale d'ordine, per le formalità eseguite non oltre quattro giorni prima della richiesta	»	1 —	
c) di ogni partita nei registri particolari o di ciascuna nota	»	0,50	
d) di ciascun titolo depositato	»	2 -	
8. - Per ogni stato o certificato (generale o speciale), delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni concernenti una sola persona:			Sono considerati come concernenti una sola persona, anche agli effetti della tassa di bollo, i certificati che riguardano cumulativamente il padre, o la madre, ed i figli, ovvero più fratelli o sorelle.
per ciascun articolo di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, comprese le relative annotazioni, riportato nel certificato generale o esaminato ai fini del certificato speciale	»	0,50	L'emolumento è dovuto col minimo di lire 2 e col massimo di lire 10. Se il certificato è cumulativo sono dovuti distinti emolumenti per le iscrizioni e le trascrizioni.
se non viene riportato o esaminato alcun articolo	»	1,50	
ed in ciascuno di questi casi per ogni facciata scritta	»	1 —	Come al n. 1.
9. - Per ciascun certificato, di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni	»	1 —	
Inoltre per ogni facciata scritta	»	1 —	Come al n. 1.
10. - Copie isolate delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti nei registri particolari, comprese le relative annotazioni, nonché delle note depositate in ufficio	»	1 —	
Inoltre per ogni facciata scritta	»	1 —	Come al n. 1.
11. - Copie dei titoli nei casi consentiti dall'articolo 2673 ultimo comma del Codice civile	»	2 —	
Inoltre per ogni facciata scritta	»	1 —	Come al n. 1.
12. - Collazione delle copie degli atti depositati in ufficio, ai sensi dell'articolo 746 del Codice di procedura civile:			
Per ogni facciata collazionata	»	0,60	Come al n. 1.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PARTE II. — DIRITTI DOVUTI AL CONSERVATORE ED AL PERSONALE SUSSIDIARIO.

	Al Conservatore	Al Personale sussidiario	
1. — Formazione delle note e delle domande nei casi consentiti dall'articolo 26 della legge	L. 2—	L. 2—	Il diritto è dovuto soltanto sulla prima nota.
Inoltre per ogni facciata scritta in ciascuna nota o domanda	» 0,50	» 0,50	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre cinque righe, compreso la data e le firme.
2. — Vidimazione delle terze note di cui agli articoli 2669 e 2836 del Codice civile	» 0,50	» 1,50	
3. — Per ogni nota di trascrizione a pagamento, per ogni iscrizione, rinnovazione o annotazione a pagamento, per ogni bolletta staccata dai bollettari modello 72 e 72-A o dal registro modello 68 per certificati o copie a pagamento	—	» 0,30	Il diritto concernente le bollette modello 68 è riscosso insieme all'emolumento dovuto al conservatore per la relativa formalità o certificato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze

ACERBO.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Norme aggiuntive a quelle approvate con la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1024, che dà esecuzione alla convenzione italo-germanica del 22 dicembre 1939-XVIII circa la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania. (2407)

ART. 1.

È approvata l'unita Convenzione stipulata fra l'Italia e la Germania in data 3 aprile 1941-XIX, avente la denominazione « Accordo e norme per il pagamento delle pensioni agli allogeni che hanno optato per la cittadinanza germanica ».

ART. 2.

Ai fini della liquidazione degli assegni di quiescenza, di cui alla Convenzione italo-germanica del 22 dicembre 1939-XVIII, approvata con la legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 1024, in luogo del decreto ministeriale, di cui agli articoli 3 e seguenti del Regio decreto 27 giugno 1933-XI, n. 703, emanato in applicazione degli articoli 18 e 31 della legge 3 aprile 1933-XI, n. 255, le Amministrazioni centrali devono produrre al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — il progetto di liquidazione della pensione o della indennità per una volta tanto, che sarebbe spettata all'allogeno qualora egli fosse stato collocato a riposo alla data del 31 dicembre 1939-XVIII.

Il progetto sopra indicato di liquidazione del trattamento di quiescenza, deve recare la firma del Capo del personale e il visto sia della competente Ragioneria centrale che della Corte dei conti.

Per il progetto di liquidazione relativo al personale delle ferrovie dello Stato, sono sufficienti la firma del Capo del personale e il visto della Corte dei conti.

Nei riguardi degli insegnanti allogeni tedeschi nei seminari teologici di Trento e Bressanone, che abbiano compiuto i dieci anni di servizio, equiparati, agli effetti del trattamento economico, agli insegnanti delle scuole medie del cessato regime austriaco in virtù dell'articolo 24, capoverso della legge 7 maggio 1929-VIII, n. 848, la Regia Prefettura competente deve inviare per ciascuno di essi allogeni al Ministero delle finanze — Direzione generale del Tesoro — :

1°) l'atto di autorizzazione al pensionamento, emanato dal Ministero dell'interno /
— Direzione generale dei culti;

2°) il progetto motivato di liquidazione della pensione, emanato dalla Prefettura stessa e vistato sia dalla Ragioneria centrale del Ministero dell'interno che dalla Corte dei conti.

ART. 3.

Agli allogeni tedeschi che al 31 dicembre 1939-XVIII erano titolari di pensioni a carico del bilancio dello Stato, delle Amministrazioni di Stato ad ordinamento autonomo, e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, i quali abbiano optato per la cittadinanza germanica ed abbiano conservato la residenza nei territori del Regno, della Libia, dell'Impero e nei possedimenti competono i pagamenti dei rispettivi assegni fino a tutto il mese in cui avviene la loro emigrazione in Germania, nella misura stabilita dalla legislazione italiana in vigore durante la permanenza dei detti beneficiari nei territori sopra indicati.

Avvenuta l'emigrazione in Germania degli allogeni di cui trattasi, le pensioni sono corrisposte al Governo germanico nella misura stabilita dalla legislazione italiana in vigore al 31 dicembre 1939-XVIII, tenuto presente l'articolo 4 della Convenzione del 22 dicembre 1939-XVIII, approvata con la legge del 14 giugno 1940-XVIII, n. 1024.

ART. 4.

Alle pensioni dovute dal Governo italiano a quello germanico, in applicazione della Convenzione del 22 dicembre 1939-XVIII, sono equiparati gli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al testo unico 26 febbraio 1928-VI, n. 619, nonchè i sussidi temporanei e vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge istitutiva del 13 giugno 1913, n. 641.

Non spetta però al Governo germanico il premio di lire 500 che l'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato corrisponde agli orfani del personale stesso, allorchè questi, per avere raggiunto il 18° anno di età, perdono il diritto al sussidio temporaneo.

ART. 5.

Fra gli assegni di quiescenza, che il Governo italiano deve corrispondere al Governo germanico, ai termini della Convenzione del 22 dicembre 1939-XVIII, non sono comprese

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

le indennità temporanee mensili di caro-viveri, concesse dallo Stato italiano.

Competono però al Governo germanico le indennità di caro-viveri ordinarie e di caro-acquisti nonchè di quella speciale di cui alla Sovrana Risoluzione del 9 settembre 1918, annesse alle pensioni liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, escluse le indennità temporanee mensili di caro-viveri concesse dallo Stato italiano ai titolari di tali pensioni col Regio decreto 14 maggio 1922, n. 743, modificato dal Regio decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 1966.

ART. 6.

I pagamenti dovuti dal Governo italiano a quello germanico in applicazione della Convenzione del 22 dicembre 1939-XVIII, sono effettuati al lordo delle ritenute ordinarie di cui all'articolo 63 lettera e) del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440.

ART. 7.

Sono esonerate da ogni gravame di interessi di mora per ritardato pagamento, le somme da accreditarsi e quelle da addebitarsi al Governo germanico, ai termini della Convenzione del 22 dicembre 1939-XVIII.

ART. 8.

Sono autorizzati gli Uffici provinciali del Tesoro a mantenere aperte le partite di pensione intestate agli allogeni optanti ed a disporre su di esse i pagamenti delle rate mensili dal 1° gennaio 1943-XXI fino a tutto il mese in cui avviene la emigrazione in Germania dei rispettivi beneficiari.

ART. 9.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.

NORME D'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE 22 DICEMBRE 1939-XVIII PER LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DI QUIESCENZA DEGLI ALLOGENI E DEI CITTADINI GERMANICI CHE EMIGRANO IN GERMANIA

Il GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO GERMANICO, in seguito alle riunioni tenute in Roma dal 28 marzo al 3 aprile 1941-XIX, tra i rappresentanti del Ministero delle finanze del Regno d'Italia e del Ministero delle finanze del Reich per l'esame delle questioni relative all'applicazione dell'articolo 14 della Convenzione 22 dicembre 1939-XVIII, sulla ripartizione dell'onere di quiescenza degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania, hanno stabilito quanto segue:

1. — Il Ministero delle finanze del Reich trasmetterà al Ministero delle finanze del Regno d'Italia i seguenti elenchi degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici ai quali va applicata la Convenzione italo-germanica del 22 dicembre 1939-XVIII:

a) un elenco di coloro che al 31 dicembre 1939-XVIII, erano in servizio alle dipendenze dello Stato;

b) un elenco di coloro che al 31 dicembre 1939-XVIII, erano maestri di scuole elementari o dipendenti di provincie, comuni, aziende industriali municipalizzate, istituzioni pubbliche di beneficenza, ed in attività di servizio con diritto a trattamento di quiescenza sui bilanci degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti;

c) un elenco di coloro che al 31 dicembre 1939-XVIII, erano in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) un elenco di coloro che al 31 dicembre 1939-XVIII, erano pensionati dello Stato italiano;

e) un elenco di coloro che al 31 dicembre 1939-XVIII, erano beneficiari di un assegno di quiescenza a carico degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;

f) un elenco di coloro che al 31 dicembre 1939-XVIII, erano beneficiari di assegni di quiescenza a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In ciascuno elenco le persone suddette saranno indicate in ordine alfabetico e con un numero d'ordine, col cognome, nome, paternità e maternità, nonchè la qualifica d'impiegato nella Amministrazione da cui dipendevano e del Comune di ultima residenza nel Regno o nelle Colonie e Possedimenti italiani.

Per le vedove e gli orfani sarà anche indicato il cognome e il nome del dante causa.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2. — Avvenuta l'emigrazione in Germania delle persone indicate al precedente paragrafo 1, il Ministero delle finanze del Reich invierà per ciascuna di esse al Ministero delle finanze italiano, in doppio esemplare, un questionario conforme a uno dei modelli allegati alle presenti norme, dopo averlo completato con le indicazioni di cui ai numeri da 1 a 3 del modello stesso.

Il Ministero delle finanze italiano completerà i questionari con le indicazioni richieste ai numeri successivi del modello, e con la liquidazione degli assegni e la loro eventuale ripartizione. Le indicazioni fornite nei modelli saranno periodicamente riscontrate dai Delegati del Ministero delle finanze del Reich, i quali vi apporranno il proprio visto e ritireranno i fascicoli personali insieme con un'esemplare del questionario, rilasciando regolare ricevuta.

Il Ministero delle finanze del Reich metterà i fascicoli suindicati a disposizione del Ministero delle finanze italiano, ogni qual volta quest'ultimo gliene faccia richiesta.

3. — La liquidazione degli assegni e la loro eventuale ripartizione indicata nel precedente paragrafo 2 sono definitive ad ogni effetto.

4. — L'obbligo del Governo italiano di corrispondere al Governo germanico il pagamento delle pensioni, cessa se un beneficiario viene condannato, con sentenza passata in giudicato, a una pena, che, secondo il diritto penale germanico, comporti la perdita della pensione. Le pensioni non verranno più pagate o verranno pagate in misura ridotta anche nei seguenti casi:

A) *Pensioni dirette:*

morte degli assegnatari, salve le pretese della vedova, degli orfani e, per le pensioni di guerra, anche degli altri aventi diritto.

B) *Pensioni di reversibilità a favore delle vedove:*

morte e passaggio a nuove nozze delle assegnatarie, salve le pretese degli orfani, e per le pensioni di guerra, degli altri aventi diritto.

C) *Pensioni di reversibilità a favore degli orfani e assegni integratori per gli orfani a favore delle vedove:*

morte degli orfani d'ambo i sessi;

matrimonio delle orfane;

compimento del 21° anno di età da parte degli orfani di ambi i sessi e del 18° anno se il dante causa era operaio.

Il Ministero delle finanze del Reich notificherà annualmente al 1° febbraio di ogni anno al Ministero delle finanze italiano gli eventi suindicati verificatesi nell'anno precedente, allegando copie conformi dei documenti relativi.

5. — Il Ministero delle finanze italiano corrisponderà al Ministero delle finanze del Reich gli importi rimasti eventualmente insoluti sino all'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la emigrazione del pensionato.

I relativi importi saranno accreditati dal Governo italiano a favore del Governo germanico, nel calcolo dell'onere residuo da effettuarsi annualmente ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione italo-germanica del 22 dicembre 1939-XVIII.

6. — Il Ministero delle finanze del Reich segnalerà al Ministero delle finanze italiano i casi di coloro che hanno prestato regolare e effettivo servizio al Governo italiano fra il 4 novembre 1918 e il 16 luglio 1920. I due Ministeri delle finanze esamineranno d'accordo le misure da prendere.

7. — Il Ministero delle finanze italiano, nella trattazione delle pratiche di liquidazione delle pensioni, darà la precedenza a quelle regolarmente documentate, relative alle pensioni di reversibilità, spettanti alle vedove e agli orfani dei pensionati defunti prima della emigrazione.

8. — I pagamenti scaduti e da scadere delle pensioni a favore dei pensionati della cessata Società ferroviaria « Südbahn », già emigrati o che in seguito emigreranno nel Reich, e di cui è cenno all'articolo 10 della Convenzione del 22 dicembre 1939-XVIII, saranno effettuati dal Ministero delle finanze italiano, anziché agli aventi diritto, alla Cassa principale della « Reichsbahndirektion » in Vienna X, Piazza Ghega, n. 4.

FATTO in Roma, in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, il 3 aprile 1941-XIX.

Per il Governo italiano

A. GIANNINI

Per il Governo germanico

CARL CLODIUS

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO I.

QUESTIONARIO PER GLI IMPIEGATI

1. — Cognome
Nome
Paternità.....
Maternità
Data di nascita del dipendente.....
Luogo di nascita (Comune e provincia)
2. — Ultima qualifica italiana
Ufficio in cui l'ex dipendente prestava servizio al 31 dicembre 1939
Ultima residenza in Italia (Colonie, possedimenti italiani e territori dell'Africa italiana)
3. — Data del trasferimento in Germania.....
Attuale residenza in Germania.....
4. — Titolo di studio, inclusa l'istruzione scolastica professionale e l'istruzione superiore, con indicazione degli esami superati.....
.....
Arti e mestieri appresi o l'istruzione pratica professionale acquisita prima dell'entrata in servizio.....
.....
.....
Esami di carriera sostenuti
Carriera fatta in specie:.....
 a) Decorrenza della prima nomina ad impiego statale retribuito

 b) Decorrenza dell'ammissione al servizio di ruolo e qualifica iniziale.....
 c) Amministrazioni presso le quali fu prestato servizio (Stato, Provincie, Comuni, Ferrovie, ecc.)
 dal al
 dal al
 dal al
 d) Decorrenza delle promozioni:
 a) (grado) dal
 a) (grado) dal
 a) (grado) dal
 e) Servizio militare di leva: dal al
Richiami per mobilitazione o per esigenze di carattere eccezionale:
 dal al
 dal al
Campagne italiane di guerra e durata di queste
.....
Decorazioni italiane al valore militare e relativa categoria.....
.....
Invalidità contratta in guerra

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Periodo di navigazione in pace e in guerra nel Mediterraneo e fuori di esso:

dal al
dal al

Servizio prestato in Colonia o possedimenti italiani o nei territori dell'Africa Italiana

dal al in (località)
dal al in (località)

Servizio prestato in zona d'armistizio:

dal al in (località)
dal al in (località)

f) Soltanto per gli agenti ferroviari: Personale di macchina, di scorta, ai treni, o personale di manovra

quale dal al
quale dal al

g) Decorrenza e causa della cessazione dal servizio.....

5. — Trattamento di quiescenza: Ente o Amministrazione cui fa carico e decorrenza delle relative liquidazioni.....

Durata degli altri servizi non di ruolo o prestati anteriormente all'ammissione in ruolo e computo di essi.....:

a) ai fini degli aumenti di stipendi:

dal al
dal al

b) ai fini del trattamento di quiescenza:

dal al
dal al

Importo al lordo di ogni ritenuta della pensione mensile (come da computo a tergo):

Importo lordo della indennità per una volta tanto in luogo di pensione, indennità di licenziamento e indennità di buonuscita (come da computo a tergo):

Di questi importi in base agli articoli 4 e 6 della convenzione fa carico al Governo italiano:

L'intero..... Lit
La metà Lit
Nulla

6. — Debiti previsti dall'articolo 8 della convenzione:

a) Non ratizzabili:

Natura
Importo originario Lit
Periodo al quale si riferiscono.....

b) Ratizzabili o recuperabili a rate mensili:

Natura
Importo originario Lit
Importo della ritenuta mensile..... Lit
Somme recuperate e periodo al quale si riferiscono:
..... Lit
Somme da recuperare e periodo al quale si riferiscono.....
..... Lit

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

7. — Debiti previsti dall'articolo 11 della convenzione,
 Importo..... Lit
 Periodo al quale si riferiscono.....

8. — Credito dell'ex dipendente per somme rimaste a riscuotere al 31 dicembre 1939:

COMPUTO

I. — Importo lordo della pensione mensile:
 Lit

II. — Importo della pensione mensile al netto delle ritenute fiscali ed extrafiscali:
 Lit

III. — Importo lordo delle indennità per una volta tanto in luogo di pensione, della indennità di licenziamento, e della indennità di buonuscita:

Somma liquidata, Lit.....

IV. — Importo della indennità per una volta tanto di pensione, della indennità di licenziamento, e della indennità di buonuscita, al netto delle ritenute fiscali ed extrafiscali:
 Lit

Visto, d'accordo

li..... 194.....

L'incaricato
del Ministero delle finanze germanico

La presa in consegna degli atti personali del predetto ex dipendente viene confermata:

L'incaricato
del Ministero delle finanze germanico

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ALLEGATO II.

QUESTIONARIO PER I PENSIONATI

1. — Cognome
Nome
Paternità.....
Maternità
Data di nascita
Luogo di nascita (Provincia e Comune)
Per la vedova e gli orfani (oltre alle precedenti generalità): cognome, nome, paternità del dipendente defunto:
Nomi e date di nascita degli orfani
2. — Ultima qualifica di cui l'ex dipendente era rivestito all'atto del collocamento a riposo.
Residenza del pensionato all'atto dell'emigrazione
3. — Data del trasferimento del pensionato in Germania.....
Attuale residenza in Germania.....
4. — Titolo di studio, inclusa l'istruzione scolastico-professionale e istruzione superiore, con indicazioni degli esami superati:
Arti e mestieri appresi o altra istruzione pratica professionale acquisita
Esame di carriera sostenuti
Carriera fatta in specie:
a) Decorrenza della prima nomina ad impiego statale retribuito
.....
b) Decorrenza dell'ammissione al servizio di ruolo e qualifica iniziale.....
5. — Trattamento di quiescenza, Amministrazione o Fondo cui fa carico e data di inizio e durata del servizio utile alla pensione:
Durata degli altri servizi non di ruolo o prestati anteriormente alla ammissione in ruolo e computo di essi:
a) ai fini del trattamento economico di carriera:
dal al
dal al
b) ai fini del trattamento di quiescenza:
dal al
dal al
Importo della pensione mensile, al lordo di ogni ritenuta (come da computo a tergo):
Importo della pensione che, in base agli articoli 1 e 3 della convenzione, fa carico al Governo italiano:
Intero
La metà.....
Nulla
6. — Credito del pensionato per somme rimaste da riscuotere all'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta l'emigrazione.....
.....

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

7. — Ritenute:

Debiti previsti dall'articolo 8 della convenzione:

a) Non ratizzabili:

Natura	
Importo originario	Lit
Periodo al quale si riferiscono	

b) Ratizzabili o recuperabili a rate mensili:

Natura	
Importo originario	Lit
Importo della ritenuta mensile	Lit
Somme recuperate e periodo al quale si riferiscono:	
.....	Lit
Somme da recuperare e periodo al quale si riferiscono:	
.....	Lit

8. — Per i pensionati di guerra:

Grado del militare	
Categoria d'invalidità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione	

9. — Per i decorati dall'Italia di medaglia al valor militare:

Categoria di decorazione	
Decorrenza del relativo assegno	

COMPUTO

I. — Importo lordo della pensione mensile:

Lit

II. — Importo della pensione mensile al netto delle ritenute fiscali ed extra-fiscali:

Lit

Visto, d'accordo.

..... li 194.....

L'incaricato
del Ministero delle finanze germanico

La presa in consegna degli atti personali del nominativo sopraindicato viene confermata:

L'incaricato
del Ministero delle finanze germanico

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 164, recante modificazioni ad alcune norme vigenti in materia di tasse di bollo. (2430)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 marzo 1943-XXI, n. 164, recante modificazioni ad alcune norme vigenti in materia di tasse di bollo.

Modifica parziale dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, relativa a modificazioni all'articolo 17 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante il blocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare. (2431)

ART. 1.

La Commissione di cui agli articoli 2 e 3 della legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, è presieduta dal Ministro delle finanze, il quale

può delegare a sostituirlo il Sottosegretario di Stato delle finanze e, per i casi di impedimento di quest'ultimo, un membro della Commissione medesima.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, concernente agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche. (2432)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, concernente agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche.